



# Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 30 GIUGNO 2004

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – PROVVEDIMENTI –**

L'anno duemilaquattro addi TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, Telegramma urgente prot. n. 5859 del 25.06.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

**Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE**

e dai seguenti Consiglieri:

1. <b>AGOSTINELLI</b>	Donato	13. <b>FELEPPA</b>	Michele
2. <b>ANGRISANI</b>	Rita	14. <b>GAGLIARDI</b>	Francesco
3. <b>BARRICELLA</b>	Raffaele	15. <b>GIALLONARDO</b>	Pietro
4. <b>BORRELLI</b>	Mario	16. <b>LAMPARELLI</b>	Giuseppe
5. <b>BOSCO</b>	Egidio	17. <b>LOMBARDI</b>	Paolo
6. <b>BOZZI</b>	Giovanni	18. <b>MARCASCIANO</b>	Gianfranco
7. <b>CALZONE</b>	Antonio	19. <b>MAROTTA</b>	Mario
8. <b>CAPOCEFALO</b>	Spartico	20. <b>MORTARUOLO</b>	Domenico
9. <b>CRETA</b>	Giuseppe	21. <b>NAPOLITANO</b>	Stefano
10. <b>DE CIANNI</b>	Teodoro	22. <b>POZZUTO</b>	Angelo
11. <b>DE GENNARO</b>	Giovanni	23. <b>RUBANO</b>	Lucio
12. <b>DI MARIA</b>	Antonio	24. <b>SCARINZI</b>	Luigi

**Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI**

Partecipa il Vice Segretario Generale **Dr. Sergio Muollo**

Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 11 - 18 - 21

Sono presenti i Revisori dei Conti

Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, NISTA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore Dott. Pasquale GRIMALDI, il quale, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, illustra ampiamente il contenuto, così come da relazione tenuta al punto precedente.

Riferisce, altresì, che la IV Commissione Consiliare si è espressa favorevolmente come da parere allegato sotto il n. 2).

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 16 Consiglieri, astenuti 3 (FELEPPA - RUBANO - LOMBARDI) favorevoli 13, la proposta la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito dell'eseguita votazione;
- Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati a tergo della proposta allegata sub 1)

## DELIBERA

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 243.297,34 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000
  - Di € 234.532,49 sul cap. 3833 del bilancio 2004
  - Di € 8.764,85 sul cap. 3702/1
2. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
3. DARE ATTO che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del C.P.C.

Verbale letto e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to come all'originale

N. 438

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 06 LUG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giampaolo IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06 LUG. 2004 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 22 LUG. 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno 22 LUG. 2004

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MULLO)

Copia per

✓ PRESIDENTE CONSIGLIO \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE SI - SEP (con pilob6) \_\_\_\_\_ prot. n. 1003/23-7-04

SETTORE AVVOCATURA P. M. D. U. \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE FINANZA \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

✓ Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

88  
207-04



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. ....

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*M. N. T. A.*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO  
ECONOMICO

AL PRESIDENTE COLLEGIO  
REVISORI DEI CONTI

PROVINCIA DI BENEVENTO  
C.P. 82100  
N. 1983  
23 LUG. 2004

SEDE

**Oggetto:** Delibera C.P. n. 32 del 30 GIUGNO 2004 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, esecutiva.

Copia della stessa di rimette agli altri destinatari in indirizzo.

IL DIRIGENTE  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)



41

# PROVINCIA DI BENEVENTO

## PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

**OGGETTO :** RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO .- PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 3  
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

APPROVATA CON DELIBERA N. 39 del

30 GIU. 2004

Favorevoli N. \_\_\_\_\_

Contrari N. \_\_\_\_\_

Su Relazione ASS. GRIMALDI

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € 243.297,34

di € 243.297,34

Cap. 3702/1-3833

Cap. 3702/1-3833

Progr. n. 136-137

Progr. n. 1641/04-1642/04

Esercizio finanziario 2004

Del 26-5-2004

Esercizio finanziario 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

Visto il rapporto dei Settori Infrastrutture - Edilizia e Patrimonio e Avvocatura prot. n° 5491 del 26/05/04 che di seguito si trascrive integralmente :

“Premesso che sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze :

A) Sentenza n. 376/03 del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio notificata a questo Ente in data 16/9/03, e contestuale atto di precetto pure notificato il 16/9/03, riguardanti il giudizio **Mauriello Ciro c/ Provincia di Benevento**.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato il 10/01/1987, dal Sig. Mauriello Ciro, proprietario di un fondo rustico nel Comune di S.Agata dei G. (in catasto al foglio 33 particelle 320,323,296) e di un annesso fabbricato rurale con corte (riportato in catasto al Fg. n. 33, particella n. 63), e con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di dichiarare abusiva e sine titolo l'occupazione di proprietà dell'istante (la quasi totalità della particella 296 e parzialmente la particella n. 323, per una superficie di mq. 2100), per l'esecuzione di lavori di pronto intervento effettuati da questo Ente nel 1985 in dipendenza di una situazione di pericolo, con sistemazione a terrazzo della scarpata soprastante la sede stradale provinciale e conseguente asportazione di masse tufacee.

Con il medesimo atto di citazione il Mauriello richiedeva la conseguente condanna di questo Ente:

- al pagamento di ogni e qualsiasi indennità scaturente dalla occupazione;
- al risarcimento del danno sostitutivo del diritto alla reintegrazione in forma specifica e di quello per la soppressione della stradina di accesso alla proprietà ed al fabbricato del Mauriello;
- all'esecuzione delle opere ritenute necessarie ed indispensabili per evitare l'ulteriore verificarsi di danni al residuo fondo ;
- al pagamento delle spese processuali;

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata sentenza n. 376/03, il Giudice unico, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. Mauriello Ciro:

1. ha condannato questo Ente a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. Mauriello Ciro, la somma già rivalutata di £. 110.640.000 pari ad € 57.140,79, oltre interessi legali dal marzo 1986 al saldo;
2. ha compensato tra le parti un terzo delle spese processuali e di consulenza, ponendo a carico della Provincia gli ulteriori 2/3 , liquidati in complessivi € 2.062,41 di cui € 230,25 per spese, € 605,66 per diritti ed € 1.226,60 per onorari, oltre il 10% per spese generali, IVA se dovuta e c.p.a.;
3. ha compensato un terzo delle spese di consulenza ed ha posto a carico della Provincia gli ulteriori 2/3 nella misura liquidata dal G.I. in corso di causa.

Dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale, dal 10 marzo 1986 al 31/05/04 (data presunta di pagamento del saldo) (Allegato “A<sub>1</sub>”) e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (Allegato “A<sub>2</sub>”), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 125.256,12, così distinto :

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - per sorta capitale                             | € | 57.140,79 |
| - per interessi legali dal<br>10/3/86 al 31/5/04 | € | 62.800,08 |

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della su riportata proposta

DELIBERA

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 243.297,34 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000 ;
  - o di € 234.532,49 sul cap. n. 3833 del bil. 2004;
  - o di € 8.764,85 sul cap. n. 3702/1
- di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c. .

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

---

---

---

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

**FAVOREVOLE**

oppure contrario per i seguenti motivi :

---

---

---

Alla presente sono uniti n. \_\_\_\_\_ intercalari e n. \_\_\_\_\_ allegati per complessivi n. \_\_\_\_\_  
facciate utili.

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE  
Parere -----  
CONTRARIO

---

---

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE INFRASTRUTTURE  
SETTORE AVVOCATURA

ca//viab/defuoribil.mag.05

SEGRETERIA

Prot. n° 5691/S.I. del 26 MAG. 2004

Oggetto : Riconoscimento debiti fuori bilancio .-

Premesso che sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze :

A) Sentenza n. 376/03 del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio notificata a questo Ente in data 16/9/03, e contestuale atto di precetto pure notificato il 16/9/03, riguardanti il giudizio **Mauriello Ciro c/ Provincia di Benevento.**

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato il 10/01/1987, dal Sig. Mauriello Ciro, proprietario di un fondo rustico nel Comune di S.Agata dei G. (in catasto al foglio 33 particelle 320,323,296) e di un annesso fabbricato rurale con corte (riportato in catasto al Fg. n. 33, particella n. 63), e con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di dichiarare abusiva e sine titolo l'occupazione di proprietà dell'istante (la quasi totalità della particella 296 e parzialmente la particella n. 323, per una superficie di mq. 2100), per l'esecuzione di lavori di pronto intervento effettuati da questo Ente nel 1985 in dipendenza di una situazione di pericolo, con sistemazione a terrazzo della scarpata soprastante la sede stradale provinciale e conseguente asportazione di masse tufacee.

Con il medesimo atto di citazione il Mauriello richiedeva la conseguente condanna di questo Ente:

- al pagamento di ogni e qualsiasi indennità scaturente dalla occupazione;
- al risarcimento del danno sostitutivo del diritto alla reintegrazione in forma specifica e di quello per la soppressione della stradina di accesso alla proprietà ed al fabbricato del Mauriello;
- all'esecuzione delle opere ritenute necessarie ed indispensabili per evitare l'ulteriore verificarsi di danni al residuo fondo ;
- al pagamento delle spese processuali;

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata sentenza n. 376/03, il Giudice unico, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. Mauriello Ciro:

1. ha condannato questo Ente a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore del Sig. Mauriello Ciro, la somma già rivalutata di £. 110.640.000 pari ad € 57.140,79, oltre interessi legali dal marzo 1986 al saldo;

2. ha compensato tra le parti un terzo delle spese processuali e di consulenza, ponendo a carico della Provincia gli ulteriori 2/3, liquidati in complessivi € 2.062,41 di cui € 230,25 per spese, € 605,66 per diritti ed € 1.226,60 per onorari, oltre il 10% per spese generali, IVA se dovuta e c.p.a.;
3. ha compensato un terzo delle spese di consulenza ed ha posto a carico della Provincia gli ulteriori 2/3 nella misura liquidata dal G.I. in corso di causa.

Dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale, dal 10 marzo 1986 al 31/05/04 (data presunta di pagamento del saldo) (Allegato "A<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (Allegato "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 125.256,12, così distinto:

- per sorta capitale	€	57.140,79
- per interessi legali dal 10/3/86 al 31/5/04	€	62.800,08
Sommano	€	119.040,87
- per spese e competenze legali	€	<u>6.215,25</u>
Totale	€	125.256,12

B) Sentenza n. 1364/02 del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio, notificata a questo Ente in data 6/2/04, riguardante il giudizio **Iannace Ida c/ Provincia di Benevento**.

Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 28/9/1999, il tribunale ha dichiarato illegittima l'occupazione di terreno sito in S. Leucio del S. alla loc. Guidotti Sottozolli (in catasto alla partita 4862 al Fg. 8, particelle 161 e 307), interessato dai lavori di sistemazione ed ampliamento della S.P. Ciardielli - Circumvallazione di S. Leucio del S., con conseguenziale acquisizione dello stesso per la sua irreversibile pubblica destinazione.

Con la medesima sentenza questo Ente è stato condannato al risarcimento dei danni, liquidati all'attualità per € 28.663,36, oltre interessi legali dalla pronuncia (19/09/02) al soddisfo, al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice, già maggiorate ex art. 15 C.D.N.P.A.F., liquidate in complessivi € 7.127,11, di cui 413,17 per spese, € 2.324,06 per competenze ed € 4.389,88 per onorari, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, oltre quanto esborsato per C.T.U., il tutto a favore del procuratore Avv. Luigi Crisci che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c. p.c.

Dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale, dal 19/09/02 al 31/05/04 (data presunta di pagamento del saldo) (Allegato "A<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (Allegato "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 41.525,20, così distinto:

- per sorta capitale	€	28.663,36
- per interessi legali dal 19/09/02 al 31/5/04	€	1.400,97

Sommano	€	30.064,33
- per spese e competenze legali	€	<u>11.460,87</u>
Totale	€	41.525,20

C) Atto di precetto ed atto di pignoramento presso terzi notificati a questo Ente rispettivamente il 16/09/03 ed il 12/12/03 dai **Sigg. Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo e Rotunno Margherita.**

In data 9/10/2001 fu notificata a questo Ente la sentenza n. 1682/2001 della Corte di Appello di Napoli, in uno con la sentenza n. 415/99 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto per il pagamento della somma di € 291.651,22 (£. 564.715.504) per i danni arrecati al fondo di proprietà di Mignone Italia + 3 (sito in località Capodimonte o Pietra Tagliata) di superficie complessiva di mq. 26.000, occupato per mq. 16.670 (v. sentenza 415/99) in forza del Decreto del 17.1.75, per la realizzazione di un ospedale psichiatrico.

Con la predetta sentenza n. 1682/2001 della Corte di Appello di Napoli, fu ridotta la condanna pronunciata a carico di questo Ente e in favore di Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo, Rotunno Margherita, alla minore somma di € 169.970,00 (£ 329.107.804), oltre agli interessi al tasso annuo del 6% sulla somma di € 98.225,84 (£ 190.191.750), dal 6/2/80 al 31/1/2001 e sull'intera somma di € 169.970,00 (£ 329.107.804) al tasso legale temporalmente vigente dal 31/1/2001 al soddisfo.

Sempre con la richiamata sentenza fu dichiarata compensata la metà delle spese del doppio grado di giudizio, eccetto quelle di consulenza tecnica di ufficio, e fu condannata la Provincia a pagare, in favore di Mignone Italia + 3, la restante metà delle spese del doppio grado, che, già ridotte alla metà, venivano liquidate in complessivi € 7.085,64 (£. 13.719.708) ed attribuiti direttamente all'Avv. Sergio Belperio.

Infine veniva condannata la Provincia a rimborsare agli appellati le intere spese liquidate in favore del consulente di ufficio e da loro pagate.

In esecuzione di tale sentenza e relativo atto di precetto, furono pagati, come disposto con determina n. 398/9 del 13/12/01, i seguenti importi :

- Mandato n. 324 del 24/1/02 :  
per sorta capitale e interessi  
ai sigg. Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno  
Vincenzo, Rotunno Margherita € 291.651,22 (£. 564.715.507)
- Mandato n. 325 del 24/1/02 :  
per competenze e spese all'Avv. Sergio Belperio € 17.703,69

Con gli ultimi atti di precetto e di pignoramento notificati il 16/9/03 ed il 12/12/03, viene premesso che con l'atto di precetto notificato il 9.10.2001 furono richiesti gli interessi del 6% du € 98.225,84 (£. 190.191.750) dal 6/2/80 al 31/1/01, nella misura di € 117.871,01 (£. 228.230,00), mentre quelli effettivamente dovuti ammontavano ad € 123.667,68 (239.454.019), con una differenza di € 5.796,67 (£. 11.223.919) e gli interessi del 2,50% su € 169.970,00 (£. 329.107.804) dal 31/1/01 al 30/9/01, mentre quelli effettivamente dovuti al tasso legale corrente del 3,50% (e non del 2,50%) ammontavano a € 5.948,95 (£. 11.518.773).

Sempre con l'atto di precetto e di pignoramento notificati a Settembre e Dicembre 2003, viene precisato che, poichè il saldo effettivo di quanto dovuto da questo Ente è avvenuto il 28/1/02, gli istanti, richiedevano gli ulteriori interessi maturati fino a quella data.

Dal calcolo effettuato (Allegato "A<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese legali come da prospetto allegato (Allegato "A<sub>2</sub>") , l'importo complessivo dovuto è pari ad € 10.017,31 così distinto :

▪ Conguaglio interessi (£. 17.026.226)	€	8.793,31
▪ per spese e competenze legali	€	<u>1.224,00</u>
Sommano	€	10.017,31

D) Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio n. 2186/03 e contestuale atto di precetto , notificati a questo Ente il 12/12/03, riguardanti il giudizio promosso dalla **Società Centro Mobile Calcestruzzi a r.l.**

Tale sentenza è relativa al giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 29/6/90 dalla Società C.M.C. (Centro Mobile Calcestruzzi ) per i danni subiti dalla autobetoniera FIAT IVECO tg. CE 321461 di proprietà della stessa, per il cedimento del margine destro della sede stradale della S.P. Presta – Supportico – S. Pietro, C.da Rusciano di S.Agata dei G., in data 10/02/90.

A seguito dello svolgimento del processo, con la chiamata in causa anche della Società di Assicurazioni ASSITALIA S.p.A., il giudice unico, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta dalla C.M.C. :

- 1) ha dichiarato che il sinistro è avvenuto nella percentuale del 70% per responsabilità di questo Ente, condannato al pagamento, in detta misura, a favore della Società attrice, della somma di € 5.265,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso annuo del 5% con decorrenza dalla data del sinistro ( 10/2/90) al saldo;
- 2) ha compensato tra le parti un terzo delle spese processuali, ponendo a carico di questo Ente gli ulteriori 2/3 che in tale misura ha liquidato in complessivi £. 1.528,68 di cui 423,28 per diritti ed € 1.005,15 per onorari oltre 10% per spese generali, IVA, se dovuta, e C.P.A.;
- 3) ha compensato integralmente tra la Provincia e la terza chiamata ASSITALIA le spese processuali;

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla sorta capitale di € 5.265,75, dal 10/2/90 al 31/5/04 (data presunta di pagamento del saldo) (allegato "A<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (allegato "A<sub>2</sub>") , l'importo complessivo dovuto è pari ad € 16.603,58, così distinto :

- per sorta capitale	€	5.265,75
- per rivalutazione monetaria	€	3.172,34
- interessi al tasso del 5% dal 10/2/90 al 31/5/04	€	<u>5.377,28</u>
Sommano	€	13.815,37
- per spese e competenze legali	€	<u>2.788,21</u>
Totale	€	16.603,58

E) Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio Civile n. 1976/03, notificata a questo Ente il 18/11/2003, relativa al giudizio **Di Brita Antonio c/ Provincia di Benevento**.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso dal Sig. Di Brita Antonio con atto di citazione notificato il 19/10/94 per ripristino dello stato dei luoghi ed in particolare del terrapieno della strada provinciale SS. 90 Bis – Montefalcone (C.da Niviera) sovrastante l'immobile dello stesso (abitazione e stalla), che a seguito di copiose piogge era franato con distacco di parte della scarpata, invadendo il suolo sovrastante il fabbricato con grave danno per lo stesso e minaccia della incolumità di persone e animali; oltre per il risarcimento del danno da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo C.T.U..

Con la detta sentenza il Giudice unico, definitivamente pronunciandosi sulla domanda del ricorrente, avendo questo Ente provveduto ad eseguire le opere di consolidamento della scarpata secondo le indicazioni del C.T.U., ripristinando lo stato dei luoghi circostanti il fabbricato e le pertinenze dello stesso:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese, ivi comprese quelle della fase cautelare, attribuendole ai procuratori costitutivi Avv.ti Antonio Portoghese e Gaetano Coduti antistatari, in complessivi € 3.955,35 di cui € 308,63 per spese, € 996,72 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Vista la nota prot. n. 3026 del 18/05/04 (allegato "A<sub>1</sub>"), le spese di giudizio ammontano a complessivi € **5.645,11** di cui € 4.803,09 al netto di ritenute di acconto poichè attribuite ai difensori distrattari.

F) Ordinanza Arbitrale – decreto Tribunale di Benevento n. 801/VI/2001 del 15/11/2001, relativo all'arbitrato **Ing. Galateri di Genola c/ Provincia**.

Con tale decreto è stato determinato il compenso in € 36.151,98 (€ 70.000,00) oltre IVA e CPA a favore del Collegio Arbitrale, in modifica della somma di € 85.215,39 (€ 165.000.000) oltre IVA e CPA liquidata con ordinanza arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è costituito da Avv. Cocilovo Marco, Avv. Andrea Abbamonte e Avv. Antonio D'Aloia.

Il debito da riconoscersi per effetto del citato decreto a favore del suddetto Collegio Arbitrale ammonta a complessivi € 44.250,02, così distinto:

▪ Compenso	€ 36.151,98
▪ C.P.A. 2% di € 36.151,98	€ 723,04
▪ IVA 20% (€ 36.875,02)	€ <u>7.375,00</u>

Sommano € 44.250,02

Rilevato che tutte le predette sentenze e decreti emessi dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopraesposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 243.297,34 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000 ;
  - o di € 234.532,49 sul cap. n. 3833 del bil. 2004;
  - o di € 8.764,85 sul cap. n. 3702/1
- di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c. .


IL DIRIGENTE S.E.P.  
(Ing. Valentino Melillo)



IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo Catalano)




IL DIRIGENTE S.I.  
(Dott.Ing. Angelo Fuschini)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 846

Benevento li 11-2-04



→ Al Dirigente Settore  
Patrimonio  
e p. c. Al Dirigente Settore  
Finanze  
LORO SEDI

In g. Melillo

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

In riferimento a contenzioso pregresso allo stato divenuto in decisione, si comunica in relazione a specifici giudizi, quanto segue, al fine di provvedere nei termini più brevi possibili, al pagamento delle somme dovute in virtù dei titoli esecutivi notificati all'Ente.

-Mauriello Ciro c/ Provincia BN: promosso con atto di citazione not. il 10.1.87, deciso con Sent. Trib. BN n. 376/03 notificata in forma esecutiva in data 16.9.03, relativa ad occupazione sine titulo di proprietà privata ed intervenuta irreversibile trasformazione del bene. Le somme dovute a titolo di sorta capitale, intessi legali liquidati e spese di giudizio ammontano a€ 122.539,85.

-Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: promosso con atto di citazione not. il 19.10.94, deciso con sent. n. 1976/03. La questione attiene un risarcimento danni, riconosciuti dall'Ente in corso di giudizio a mezzo la realizzazione di opere come da consulenza di ufficio e pertanto veniva dichiarata la cessata materia del contendere.

Le somme dovute riguardano le sole spese di giudizio pari a € 4803,09, come da liquidazione e notula del legale distrattario.

-Iannace Ida c/ Provincia BN: promosso con atto di citazione notificato il 28.9.88, deciso con sentenza n. 1364/02. Il contenzioso attiene occupazione di fatto di terreno, e la parte intende agire per il recupero delle spese di giudizio come da notula allegata alla Sentenza, per la somma complessiva di € 11.424,19.

-Società Centro Mobile Calcestruzzi c/ Provincia di BN: promosso con atto di citazione notificato il 29.6.90, attiene risarcimento danni e pure in presenza di chiamata in causa dell'Assitalia, garante all'epoca dei fatti, è stata dichiarata l'inoperatività della polizza.

Salva la verifica della proponibilità di appello, controparte ha notificato il titolo per complessivi € 16.255,75 a titolo di sorta capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

-Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: atto di precetto notificato il 16.9.03 e atto di pignoramento c/o terzi notificato il 12.12.03 per il mancato pagamento di interessi su sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1628/01. La somma dovuta a titolo di interessi è di € 11.712,11 come da verifica richiesta al Sett. Patrimonio e di cui alla nota 191 del 14.1.04, oltre le spese di giudizio per precetto e pignoramento quantificate in€ 1224,00 comprensive di IVA e cpa.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO  
SETTORE AVVOCATURA

Prot. n. 1109

Benevento li 24-2-04



Melillo  
Villani

➔ Al Dirigente S.E.P.  
E p.c. Al Dirigente Settore Finanze  
LORO SEDI

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio.

Facendo seguito alla nota prot. 846 del 11.2.04 di questo Settore, si comunica che ad integrazione delle somme ivi evidenziate da riconoscersi come debiti fuori bilancio, devono aggiungersi le seguenti:

- 1) Iannace Ida c/ Provincia BN, contenzioso già indicato nella predetta nota ed attivato da controparte già per le sole spese legali: poichè controparte intende agire anche per la sorta capitale, sono dovute alla stessa le somme di € 28663,36 a titolo di risarcimento attualizzato, oltre gli interessi legali dalla data del settembre 2002 ad oggi.
- 2) Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: liquidazione competenze in favore del Collegio Arbitrale in virtù di decreto del Trib. BN del 15.11.01 con il quale tale compenso è stato determinato in £ 70.000.000 oltre IVA e cpa, in modifica della somma di € 165.000.000 oltre IVA e cpa liquidata con ordinanza arbitrale - tale titolo è esecutivo, pur in pendenza di ricorso per Cassazione promosso da controparte. Le somme da pagare sono pari a complessive € 44.250,00.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo Catalano)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026

Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

-Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.

-Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.

-Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.


-Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04

-Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.

-Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



Ing. Mauriello  
VCC

## Mauriello Ciro

### INTERESSI LEGALI DAL 10/03/1986 AL 31/05/2004

10/03/1986	15/12/1990	31/12/1996	31/12/1998	31/12/2000
€ 57.140,79	5,0% € 13.635,51	10,0% € 34.566,26	5,0% € 5.714,08	2,5% € 2.860,95

31/12/2001	31/12/2003	31/05/2004
3,5% € 1.999,93	3,0% € 3.428,45	2,5% € 594,89

10/03/1986	Interessi legali	Capitale + Interessi
€ 57.140,79	€ 62.800,08	€ 119.940,87

I Funzionari  
(Geom. Rubbo Sergio)

(Geom. Bovio Carlo)

*Carlo Bovio*

IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Melillo Valentino)

*Valentino Melillo*



## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 09-03-1986

Data finale: 31-05-2004

Capitale iniziale : €. 57.140,79 pari a L. 110.639.997

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Intresse Euro
10-03-1986	15-12-1990	5 %	1742	€. 57.140,79	€. 13.635,51
16-12-1990	31-12-1996	10 %	2208	€. 57.140,79	€. 34.566,26
01-01-1997	31-12-1998	5 %	730	€. 57.140,79	€. 5.714,08
01-01-1999	31-12-2000	2.5 %	731	€. 57.140,79	€. 2.860,95
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 57.140,79	€. 1.999,93
01-01-2002	31-12-2003	3 %	730	€. 57.140,79	€. 3.428,45
01-01-2004	31-05-2004	2.5 %	152	€. 57.140,79	€. 594,89

Totale interessi : €. 62.800,08 pari a L. 121.597.904

Capitale+interessi : €. 119.940,87 pari a L. 232.237.902

*Clients*®

*Studio Legale Pro*

Informazioni e richiesta demo

Liberi di scegliere il gestionale più adatto alle proprie esigenze.

Collaborate con noi, segnalando ci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Tutto il materiale in questo sito è copyright 1997-2004 SedLex Informatica srl.

Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare AVVOCATI.IT scrivi a: [staff@avvocati.it](mailto:staff@avvocati.it)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026

Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

-Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.

-Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.

-Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.


-Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04

-Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.

-Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



Ing. Mauriello  
llc

**Iannace Ida****INTERESSI LEGALI DAL 7/05/2002 AL 31/05/2004**

Capitale iniziale	dal	al	Tasso	gg.	Interessi
€ 28.663,36	07/05/2002	31/12/2003	3,0%	603	€ 1.420,60
€ 28.663,36	01/01/2004	31/05/2004	2,5%	152	€ 298,41

Capitale	Interessi	Capitale + Interessi
€ 28.663,36	€ 1.719,02	€ 30.382,38

I Funzionari  
(Geom. Rubbo Sergio)

(Geom. Bovio Carlo)



IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Melillo Valentino)





## Calcolo degli Interessi Legali

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Data iniziale: 19-09-2002

Data finale: 31-05-2004

Capitale iniziale : €. 28.663,36 pari a L. 55.500.004

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Intresse Euro
20-09-2002	31-12-2003	3 %	468	€. 28.663,36	€. 1.102,56
01-01-2004	31-05-2004	2.5 %	152	€. 28.663,36	€. 298,41

Totale interessi : €. 1.400,97 pari a L. 2.712.658

Capitale+interessi : €. 30.064,33 pari a L. 58.212.662

*Cliens*<sup>®</sup>  
**Studio Legale Pro**  
 Informazioni e richiesta demo

Liberi di scegliere il gestionale più adatto alle proprie esigenze.

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Tutto il materiale in questo sito è copyright 1997-2004 SedLex Informatica srl.  
 Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare AVVOCATI.IT scrivi a: [staff@avvocati.it](mailto:staff@avvocati.it)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

-Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.

-Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.

-Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.


-Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04

-Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.

-Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
 (Avv. Vincenzo CATALANO)



Ing. Debitillo  
 Vicini

# ATTO DI PRECETTO MIGNONE ITALIA ED ALTRI

ALL. "A1"

## a) Interessi al 6% sulla somma di L. 190.191.750

Data iniziale: 06/02/1980

Data finale: 31/01/2002

Metodo di calcolo: nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (gg.365)

Somma	% Interessi	06/02/1980 - 31/01/2002	Interessi
L. 190.191.750	6,00%	gg.7659	L. 239.454.019

a detrarre interessi già corrisposti L. 228.230.100

Totale da corrispondere L. 11.223.919

## b) Interessi legali sulla somma di L. 329.107.804

Data iniziale: 31/01/2001

Data finale: 30/09/2001

Metodo di calcolo: nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (gg.365)

Tasso legale 3,50% (D.M. Tesoro 11/12/2000)

Somma	% Interessi legali	31/01/2001 - 30/09/2001	Interessi
L. 329.107.804	3,50%	gg.242	L. 7.637.104

a detrarre interessi già corrisposti con mandato n.324 del 24/01/2002 L. 5.464.000

Totale da corrispondere L. 2.173.104

## c) Interessi legali sulla somma di L. 329.107.804

Data iniziale: 01/10/2001

Data finale: 28/01/2002 (data di saldo effettivo)

Metodo di calcolo: nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (gg.365)

Tasso legale: 3,50% fino al 31/12/2001 (D.M. Tesoro 11/12/2000)

3,00% fino al 01/01/2002 (D.M. Economia 11/12/2001)


Somma	% Interessi legali	01/10/2001 - 31/12/2001	Interessi
L. 329.107.804	3,50%	gg.91	L. 2.871.804

Somma	% Interessi legali	01/01/2002 - 28/01/2002	Interessi
L. 329.107.804	3,00%	gg.28	L. 757.399


Totale da corrispondere L. 3.629.203

Totale generale da corrispondere L. 17.026.226

Pari a € 8.793,31

I Funzionari  
(Geom.  Sergio)

(Geom. Bovio Carlo)



IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing. Melillo Valentino)



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026

Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

-Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.

-Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.

-Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.


-Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04

-Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.

-Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



Ing. Mauriello  
VCC

## Società Centro Mobile Calcestruzzi


### RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL 10/02/1990 AL 31/05/2004

10/02/1990	01/01/1991	01/01/1992	01/01/1993	01/01/1994	01/01/1995
€ 5.265,75	6,1% € 5.550,88	6,4% € 5.906,14	5,4% € 6.225,07	4,2% € 6.486,52	3,9% € 6.739,49
01/01/1995	01/01/1996	01/01/1997	01/01/1998	01/01/1999	01/01/2000
€ 6.739,49	5,4% € 7.103,43	3,9% € 7.380,46	1,7% € 7.505,93	1,8% € 7.641,04	1,6% € 7.763,29
01/01/2000	01/01/2001	01/01/2002	01/01/2003	01/01/2004	31/05/2004
€ 7.763,29	2,6% € 7.965,14	2,7% € 7.972,90	2,4% € 8.164,25	2,5% € 8.368,36	2,0% € 8.438,09

### INTERESSI AL 5% DAL 10/02/1990 AL 31/05/2004


10/02/1990	01/01/1991	01/01/1992	01/01/1993	01/01/1994	01/01/1995
€ 5.265,75	5,0% € 5.529,04	5,0% € 5.805,49	5,0% € 6.095,76	5,0% € 6.400,55	5,0% € 6.720,58
01/01/1995	01/01/1996	01/01/1997	01/01/1998	01/01/1999	01/01/2000
€ 6.720,58	5,0% € 7.056,61	5,0% € 7.409,44	5,0% € 7.779,91	5,0% € 8.168,91	5,0% € 8.577,35
01/01/2000	01/01/2001	01/01/2002	01/01/2003	01/01/2004	31/05/2004
€ 8.577,35	5,0% € 9.006,22	5,0% € 9.456,53	5,0% € 9.929,36	5,0% € 10.425,82	5,0% € 10.643,03

10/02/1990	Rivalutazione	Interessi al 5%	Totale
€ 5.265,75	€ 3.172,34	€ 5.377,28	€ 13.815,37

I Funzionari  
(Geom.  Sergio)

(Geom. Bovio Carlo)



IL Dirigente S.E.P.  
(Dott. Ing.  Melillo Valentino)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE

Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

-Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.

-Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.

-Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.


-Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04

-Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.

-Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



Ing. Stelito  
VCC

ALL. "A"

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026

Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE


Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

- Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.
- Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.
- Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.
- Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04
- Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.
- Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



Ing. Mauriello  
*[Handwritten signature]*

acc. "A"

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE AVVOCATURA**

Prot. n. 3026

Benevento li 18.5.04

Al Dirigente S.E.P.  
SEDE


Oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio

Ad integrazione e specificazione delle note prot. 846 del 11.2.04 e prot. 1109 del 24.2.04, si precisa quanto segue in riferimento alle spese legali dovute:

- Mauriello Ciro c/ Provincia BN: in sentenza il g.u. pone a carico della Provincia i due/terzi delle spese procedurali e di consulenza, liquidando per le prime la somma di € 2697,21 comprensivo di IVA, cpa 10% rimborso e spese, per le seconde la somma di € 677,62, oltre le riportate competenze e spese di cui all'atto di precetto, complessivamente pari a € 6215,25.
- Di Brita Antonio c/ Provincia di BN: le spese totali ammontano a € 5645,11 lorde di cui € 4803,09 al netto di r.a. poiché attribuite ai difensori distrattari.
- Iannace Ida c/ Provincia BN: le spese effettive ammontano a € 11.460,87: rispetto alla notula allegata alla sentenza, vanno considerate le spese non imponibili per € 1939,81 e le competenze lorde per € 9521,06 non essendo calcolato il cpa al 2%.
- Mignone Italia e altri c/ Provincia BN: si conferma per le spese come da nota prot. 846/04
- Società Centro Mobile Calcestruzzi/ Provincia di Benevento: le spese processuali ammontano a € 2788,21 di cui € 1898,74 per imponibile, € 37,97 per cpa, € 387,84 per IVA e € 464,16 per spese.
- Ing. Galateri di Genola c/ Provincia: si conferma come da nota prot. 1109/04.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  
(Avv. Vincenzo CATALANO)



ing. Mauriello  
VCC

C O P I A

Piazza Garibaldi 4 - BENEVENTO  
Partita IVA: 00039830622

SENT. 346/03  
R.G. 64/87  
Cron. 636/e  
Pop. 516

016403  
016402

M  
a

put 4042/189.03

346/03

SENTENZA CIVILE NR.

15 SET 2003

Legale  
ly

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

(X)

Oggetto:  
Inquinamento acustico



ly

"SEZIONE STRALCIO"

IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT. COSTANTINO IALLONARDO

Ha pronunciato la seguente

28085 17 SET. 2003

SENTENZA RESPON

REGISTRATO IL  
26.3.03

Al n. 1054  
Mod. n.  
Vol. 11  
Estim. C. 1743/66  
Benevento 1-4-03

Nella causa iscritta al nr. 64/87 R.G.A.C. ad oggetto: Illegittima occupazione e danni

Promossa da:

MAURIELLO CIRO, elettivamente domiciliato in Benevento alla via 24 maggio 1 presso

IL CANCELLIERE

l'avv. Antonio Olivieri, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto

introduttivo

ATTORE

Contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo Presidente pro-

tempore, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso la sede dell'Ente e

rappresentata e difesa dagli avv. ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe giusta mandato a margine

della comparsa di costituzione

CONVENUTA

ly

## CONCLUSIONI

sono state rassegnate all'udienza del 21 gennaio 2002, il cui verbale qui abbiansi per integralmente chiamato e trascritto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con atto di citazione notificato il 10 gennaio 1987 Mauriello Ciro premesso che:

era proprietario in agro del Comune di S. Agata dei Goti alla C/da Sopracampo di un fondo rustico portato in catasto al foglio 33 particelle 320,323 e 296 nonché di un annesso fabbricato rurale con porte riportate in catasto al foglio 33 particella nr.63;

verso la fine dell'anno 1985 in dipendenza di una situazione di pericolo, l'Amministrazione

provinciale del Sannio aveva iniziato lavori di pronto intervento con sistemazione a terrazza della carpata sovrastante la sede stradale con conseguente asportazione di masse tufacee;

al fine di eseguire le opere di pronto intervento era stata occupata illegittimamente la particella 296 nella quasi totalità e la particella 323 parzialmente per una superficie complessiva di mq.2100;

l'occupazione della predetta area era avvenuta in assenza di qualsiasi atto della Pubblica

Amministrazione, per cui essa era da ritenere illegittima e sine titulo;

era da ritenersi l'occupazione illegittima ed abusiva con l'irreversibile trasformazione in opera

pubblica per cui l'istante aveva diritto all'indennità per il periodo di illegittima occupazione oltre al risarcimento del danno sostitutivo del diritto alla reintegrazione in forma specifica;

aveva diritto, altresì, al risarcimento del danno per l'eliminazione di una stradina di accesso al fondo  
e al fabbricato nonché per la non completa sistemazione del terrazzamento

conveniva dinanzi a questo Tribunale L'Amministrazione Provinciale di Benevento per sentire

dichiarare abusiva e sine titulo l'occupazione dell'area di proprietà di esso istanta con la

conseguente condanna del convenuto Ente Pubblico al pagamento di ogni e qualsiasi indennità

scaturente dalla richiamata occupazione, oltre al risarcimento del danno sostitutivo del diritto alla

reintegrazione in forma specifica. Condannarsi, altresì, la convenuta al danno per la soppressione

della stradina di accesso alla proprietà e al fabbricato. Con la condanna, infine, all'esecuzione delle

opere ritenute necessarie ed indispensabili per evitare l'ulteriore verificarsi di danni al residuo

fondo. Con il favore delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la convenuta Amministrazione, in persona del suo Presidente pro-tempore, la

quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed improponibile con il favore

delle spese processuali.

Veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e successiva di chiarimenti. Depositata

ritualmente documentazione e precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Appare pacifico in atti e non

contestato dalla convenuta Amministrazione che l'attore sia titolare della proprietà in questione

individuata in catasto al foglio 33 particelle nr 320, 323, 296 e 161 del Comune di S. Agata dei Goti

alla c/da Sopracampo. Circa l'estensione del suolo occupato sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Consulente d'Ufficio e che non sono oggetto di contestazione dalle parti in causa.

L'Ente convenuto ha mosso rilievi alla relazione dell'ausiliario in ordine alla concreta edificabilità dell'area sul presupposto che al momento dell'occupazione ricadeva in zona agricola e solo al completamento dei lavori ricadeva secondo il P.R.G. approvato, in zona edificabile con i limiti di cui all'allegato certificato. Su tale punto appaiono condivisibili le conclusioni del C.T.U.

Egli, infatti, con metodo rigoroso ed analitico ha dimostrato le circostanze idonee a far desumere la suscettività edificatoria dell'area. A tal proposito <sup>ha</sup> evidenziato lo sviluppo edilizio in atto nelle zone

immediatamente adiacenti, ha verificato la presenza in loco della rete del metano, della rete idrica comunale, della rete elettrica e telefonica. Per cui appare congruo il valore determinato in £ 21.836 al mq. all'anno 1987 che rivalutato all'attualità ~~attiene~~ <sup>ha</sup> aumenta a £ 37.190 al mq. Pertanto spetta all'attore

la seguente somma a titolo di risarcimento danni: £ 37.190 x mq. 2.975 (area occupata) sono £

110.640.000 oltre interessi legali dalla data dell'irreversibile trasformazione (10 marzo 1986) al

saldo. Non appare condivisibile, invece, il risarcimento dei danni derivanti dalla soppressione della

stradina d'accesso e dalla perdita delle colture, elementi che attengono al valore agricolo del suolo

e, che non sono da prendersi in considerazione essendosi tenuto presente il valore ben più elevato

derivante dalle caratteristiche edificatorie dello stesso. Per cui la richiesta attrice avanzata in tali

sensi va rigettata. Come, peraltro, va rigettata la richiesta di condanna della convenuta

Amministrazione all'esecuzione delle opere necessarie al fine di evitare l'ulteriore verificarsi di

danni al residuo fondo. Appare conforme a giustizia, stante la parziale soccombenza dell'attore, compensare 1/3 delle spese processuali e di consulenza ponendo a carico della convenuta

Amministrazione gli ulteriori 2/3 che vengono liquidati in tale misura in dispositivo


P.Q.M.

Il Giudice, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mauriello Ciro contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento con atto notificato il 10 gennaio 1987, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare a titolo di risarcimento danni in favore di Mauriello Ciro la somma già rivalutata di € 110.640.000 pari ad euro 57.140,79 oltre interessi legali dal marzo 1986 al saldo; b) compensa tra le parti un terzo delle spese processuali e di consulenza ponendo a carico della convenuta Amministrazione gli ulteriori due terzi che liquida, d'ufficio, in assenza di nota, in tale misura in complessivi euro 2.062,41 di cui euro 230,25 per spese, euro 605,66 per diritti ed euro 1.226,60 per onorari oltre il 10% per spese generali, iva, se dovuta, e c.p.a.; c) compensa un terzo delle spese di consulenza e pone a carico della convenuta Amministrazione gli ulteriori due terzi nella misura liquidata dal G.I. in corso di causa.

Così deciso in Benevento il 20/05/2002

IL GIUDICE

Dott. Costantino Iallonardo



STUDIO LEGALE DEL BASSO DE CARO  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
P.zza Guerrazzi, 4 - Tel. (0824) 24718  
82100 BENEVENTO

PROCURA SPECIALE

AVV. UMBERTO  
DEL BASSO DE CARO

ATTO DI PRECETTO

Il sig. Mauriello Ciro, elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Guerrazzi n.4, presso e nello studio dell'avv. Umberto Del Basso De Caro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.

PREMESSO

- che il sig. Mauriello Ciro è creditore della Amministrazione Provinciale di Benevento, a titolo di risarcimento danni, della somma di Lire 110.640.000 pari ad euro 57.140,79, oltre interessi legali a computarsi dal marzo dell'anno 1986, e di due terzi di spese processuali e di consulenza pari ad euro 2.062,41 di cui euro 230,25 per spese, euro 605,66 per diritti ed euro 1.226,60 per onorari oltre il 10% per spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a.,

Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..

- che tale credito risulta dalla Sentenza n.376/03 pronunciata dal Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, in data 20.05.2002, depositata in data 17.02.2003, registrata in data 26.03.2003, munita della formula esecutiva in data 10.09.2003 che si notifica in forma esecutiva unitamente al presente atto di precetto ;

Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.

- che a tutt'oggi l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto al pagamento ;  
Tutto ciò premesso, il sig. Mauriello Ciro, come sopra indicato domiciliato e difeso

Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vs/ studio in Benevento P.zza Guerrazzi,

INTIMA E FA PRECETTO

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, l.r.p.t. dell'Ente, per la carica domiciliato in Benevento alla piazza Castello, di pagare entro 10 giorni decorrenti dal centoventesimo (120°) giorno dalla notifica del presente atto, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme :

4. Li, 12-09-2003

*Mauriello Ciro*

PER AUTENTICA

*U. Del Basso De Caro*

STUDIO LEGALE DEL BASSO DE CARO  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
P.zza Guerrazzi, 4 - Tel. (0824) 24718  
82100 BENEVENTO

	DIRITTI	SPESE
Sorta capitale		57.140,70
Interessi legali		62.205,18
Spese liquidate in sentenza (compresa CTU) (2/3)		1.435,31
Diritti liquidati in sentenza	605,66	
Onorario liquidato in sentenza	1.226,60	
Posizione ed archivio	82,64	
Disamina	20,64	
Richiesta registrazione	20,64	1.743,66
Accesso Ufficio del Registro	20,64	
Richiesta Formula esecutiva	20,64	4,00
Richiesta copie in forma esecutiva	20,64	14,48
Ritiro dette	20,64	
Disamina titolo esecutivo	20,64	
Redazione atto di precetto	82,64	
Scritturazione originale e copia	10,00	5,00
Collazione	37,20	
Autentica al mandato	20,64	
Richiesta notifica titolo e precetto	41,28	6,00
Ritiro atto e disamina	20,64	
Consultazione con il cliente	82,64	
Corrispondenza informativa	82,64	
Redazione nota spese	41,28	
Scritturazione detta	5,00	
Collazione detta	24,80	

Onorario precetto 115,68  
TOTALE : 2.479,26 122.539,85

Rimborso 10% su diritti ed onorari : 247,93

C.P.A. 2% su imponibile: 54,55

I.V.A. 20% su imponibile + C.P.A. : 490,89

e così in totale Euro 125.826.96 (centoventicinquemilaottocentoventisei/96),  
oltre interessi successivi sulla sorta capitale all'effettivo soddisfo nonché le  
ulteriori somme che si rendessero necessarie

Benevento, 12 settembre 2003

Avv. Umberto Del Basso De Caro



#### RELATA DI NOTIFICA

Addi \_\_\_\_\_

Ad istanza dell'Avv. Umberto Del Basso De Caro nella indicata qualità, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'U.U.N.E. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, copia conforme, spedita in forma esecutiva, della Sentenza n. 376/03 del Tribunale di Benevento nonché copia conforme dell'antescritto atto di precetto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, l.r.p.t., per la carica domiciliato in Benevento alla Piazza Castello, mediante consegna fattane a mani di :

A MANI DI Sprea Raimone  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

PA 16/9/03

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (33)

B37  
lc 1364/02

COPIA

897  
10 FEB. 2004

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0002563 Data 10/02/2004  
Oggetto SENTENZA CIVILE N° 1364/02  
TRA SIG.RA IANNACE IDA  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

SENTENZA CIVILE N.

1364/02 0025

PROVINCIA DI BENEVENTO  
- 6 FEB 2004

SENT. 1364/02  
R.G. 1783/88  
25.24/e  
9185

Rubbo-Melillo  
v. [signature]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE STRALCIO

In persona del G.O.A. Dott. Francesco PREZIOSI, in funzione di Giudice  
Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1793 di Ruolo Generale per gli  
Affari Civili dell'anno 1988, posta in deliberazione all'udienza del  
08.02.2002 e vertente

TRA

IANNACE Ida, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Luigi Crisci ed elett.te dom.ta  
in Benevento, P.zza Dogana n. 2, giusta procura a margine dell'atto di  
citazione.

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, rapp.ta e  
difesa dall'Avv.to Leonardo Verrilli, ed elett.te dom.to presso la sede  
dell'Ente, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato con i poteri  
di cui alla deliberazione della G.P. n. 46 del 09.01.1989

8 FEB 2002  
5165  
ATTRICE  
Mod. L Vol. 52

20 FEB 2002  
P. BENEVENTO

CONVENUTA

T. Feb.	1031	_____
T. Fissa	1041	_____
T. Ter.	1051	_____
T. Fissa	1051	_____
Loc. Feb.	1071	_____
Loc. Ter.	1091	_____
Varie	1091	860.00
Varie F.	1101	_____
Ipo.	6491	_____
Cat.	7371	_____
Cpa.	9011	_____
Bollo	4581	20.65
Tsp.	9541	3.82

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

Delle parti costituite, rassegnate all'udienza del 08.02.2002 come da verbale  
in atti processuali, qui da intendersi integralmente trascritte e riportate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- L'attrice Iannace Ida con atto di citazione notificato addi 28.09.1988 totale € 881,27  
Successo

AGENZIA

Il Direttore  
[signature]

conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento chiedendo la condanna della stessa al pagamento di una somma da determinarsi in corso di giudizio, come titolo di risarcimento dei danni per l'occupazione di mq. 5.080 di terreno. Premetteva che era proprietaria di un appezzamento di terreno sito in S. Leucio del Sannio alla località Giudotti-Sottozolli distinto in N.C.T. alla P.ta 4862 al F. 8, p.lle 161 e 307 e che esso terreno le era stato espropriato per la sistemazione e l'ampliamento della strada provinciale Ciardelli-Circumvallazione S. Leucio del Sannio. L'attrice assumeva altresì che aveva subito ulteriori danni per l'abbattimento ingiustificato e non previsto di piante.

- Si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Benevento, narrando un diverso e più puntiglioso accadimento dei fatti, che, a suo dire, avrebbero reso legittima l'occupazione e quindi improcedibile la domanda attorea. Assumeva che l'occupazione era legittima in quanto autorizzata dal Sindaco p.t. di S. Leucio del Sannio con Decreto n. 2400 del 02.06.1987 ed essa veniva disposta per la durata di cinque anni.
- Così radicatosi il contraddittorio ed esperita l'attività istruttoria richiesta dalle parti costituite; esibiti e prodotti alcuni documenti, si dà atto che il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 13 della legge 22/07/1997 n° 276, all'udienza del 22/01/1999 non è riuscito; per cui precisate le conclusioni prese dalle parti, la causa viene presa in decisione.


#### MOTIVI DELLA DECISIONE

- La domanda attorea svolta nel presente procedimento è fondata e va accolta io integralmente per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
- In ordine all'an-debeatur si osserva: la costruzione della strada di collegamento Ciardelli/Circonvallazione S. Leucio del Sannio è opera

pubblica, e dopo la occupazione legittima d'urgenza del terreno non è stato provveduto ad alcun altro adempimento da parte del Comune o da parte della Provincia di Benevento, motivo per cui l'occupazione è diventata illegittima e quindi si è maturato il diritto in testa ad essa proprietaria di ottenere il risarcimento dei danni subiti. L'attrice ha documentato il titolo di proprietà depositando l'atto notarile e la successiva trascrizione del 27/12/1927 ed infine occorre evidenziare che il Comune con il primo decreto espropriativo ha legittimato l'attrice. Per quanto riguarda la legittimazione-passiva occorre evidenziare che essa deriva dallo stesso decreto di esproprio effettuato dal Comune, che approvava e faceva proprie la progettazione esecutiva dei lavori – così come deliberati – e per i quali (lavori) andava a disporre l'occupazione temporanea degli immobili ad essi (lavori) necessari, tra i quali (immobili) quelli dell'attrice. La domanda è ammissibile in quanto la occupazione degli immobili ai sensi dell'art. 73 della L. 2359/1865 non possono superare i due anni, a meno che con provvedimento motivato venga stabilito un lasso maggiore in presenza di determinate circostanze. Trascorso il periodo di tempo stabilito e programmato, sempre ai sensi dell'art. 13 della legge citata, *l'occupazione diventa illegittima e la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace.*

- L'occupazione senza titolo di un terreno da parte della pubblica amministrazione per la costruzione di un'opera pubblica ha valore di espropriazione, ancorchè manchi un formale provvedimento in tale senso; pertanto, il ristoro spettante al proprietario per la perdita subita ha natura idennitaria. La radicale ed irreversibile trasformazione di un fondo, determinata dall'esecuzione di un'opera pubblica, fa sorgere nel caso di occupazione illegittima l'obbligazione ordinaria alla corrispondere al proprietario il valore del fondo, in base al principio, emergente dalla legge (art. 935-940 c.c.) che l'acquisto della proprietà

TRIBUNALE



porta a carico dell'acquirente l'obbligo della corresponsione del valore del bene trasformato al proprietario.

- In ordine al quantum-debeatur si osserva: l'espletata C.T.U. le cui conclusioni riportate nell'elaborato peritale in atti sono da condividere perché eziologicamente corrette e appaiono essere il frutto di un rigoroso metodo di indagine tecnico-conoscitiva e debbono essere accolte e condivise in pieno in quanto sono immune da vizi logici e non sono contrastate da nessun diverso o contrario elemento oggettivo e portano, in conclusione, ad applicare l'art. 3, comma 65 della L. 662/1996 c. d. finanziaria del 1997 per cui la somma complessiva dovuta in solido dai convenuti rapportata all'attualità è pari ad € 28.663,36 oltre interessi moratori dalla pronuncia al soddisfo.
- La sentenza per legge è immediatamente esecutiva.
- Le spese processuali seguono la soccombenza tra le parti e si liquidano come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, definitivamente, contrariis reiectis, così pronuncia e decide sulla domanda ed eccezioni: dichiara illegittima l'occupazione del terreno de quo da parte del Comune di San Leucio del Sannio con consequenziale acquisizione dello stesso per irreversibile pubblica destinazione dello stesso. Condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni che liquida all'attualità pari ad € 28.663,36, per le causali di cui alla C.T.U. e rapportati all'attualità, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo. Condanna il convento, Amministrazione Provinciale di Benevento, al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice Iannace Ida, già maggiorate ex Art. 15 C.D.N.P.A.F., che liquida in complessive € 7.127,11, di cui 413,17 per spese; di cui € 2.324,06 per competenze ed € 4.389,88 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge, oltre quanto esborsato

TRIBUNALE

4



per C.T.U.; il tutto a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.

La sentenza per legge è immediatamente esecutiva.

Benevento addì 07.05.2002.

Il Tribunale

Dr. Francesco PREZIOSI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 19 SET. 2002

UFFICIALE DI CANCELLERIA  
(dr. A. ...)



0 47  
M  
AVV. SERGIO BELPERIO  
Viale Atlantici, 85 - Tel. 0824/311534  
82100 BENEVENTO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO  
11 37892  
15 DIC. 2003

PROVINCIA DI BENEVENTO  
12 DIC 2003

ATTO DI FIGURAMENTO PRESSO TERZI

deperi  
Fucillo

MIGNONE ITALIA, ROTUNNO ANTONIO, ROTUNNO VINCENZO e RO-  
TUNNO MARGHERITA-tutti elettivamente domiciliati in  
Benevento al Viale Atlantici n.59-presso e nello stu-  
dio dell'avv.Sergio Belperio, che li rappresenta e di-  
fende giusta mandato a margine della comparsa di cos-  
tituzione in giudizio di primo grado in data 26.3.98,

(c)

PREMETTONO QUANTO SEGUE:

essi istanti in data 9.10.2001 hanno notificato alla  
Amministrazione Provinciale di Benevento la sentenza  
n.1682/2001 della Corte di Appello di Napoli in uho  
alla sentenza n.415/99 del Tribunale di Benevento, con  
pedissequo atto di precetto per il pagamento della  
somma di lire 564.715.504;  
in detto atto di precetto furono chiesti fli interes-  
si del 6% su lire 190.191.750 dal 6.2.1980 al 31.1.01  
nella misura di lire 228.230.100 mentre quelli effet-  
tivamente dovuti ammontavano a lire 239.454.019, con  
una differenza di lire 11.223.919 e gli interessi del  
2,50% su lire 329.107.804 dal 31.1.2001 al 30.9.2001,  
mentre quelli effettivamente dovuti al tasso legale  
corrente del 3,50%(e non del 2,50% erroneamente calco-  
lato) ammontavano a lire 11.518.773;

Settore Avvocatura  
Prot. n. 5650  
Del 16-12-03

poiché il saldo effettivo di quanto dovuto dalla Ammi-

nistrazione Provinciale di Benevento è avvenuto il  
28.1.2002, agli odierni istanti spettavano, come spetta-  
no, gli ulteriori interessi fino a quella data maturati;  
poiché il "dietaim" giornaliero sulla somma di lire  
329.107.804 era di lire 31.558, dal 1° ottobre 2001  
al 28.1.2002 erano trascorsi giorni 120, gli ulteriori  
interessi maturati ammontavano a lire 3.786.960;  
la somma ancora dovuta dalla detta Amministrazione  
ammontava a lire 26.529.652 pari ad EURO 13.701,42;  
in forza di tanto e delle su richiamate sentenze, in  
data 16 settembre 2003 è stato notificato alla debi-  
trice atto di precetto per il pagamento della somma  
di EURO 14.082,11 nel termine di giorni dieci dalla  
data di notificazione, con l'avvertimento che, in man-  
canza di sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;  
tale precetto è rimasto infruttuoso;  
che l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha in  
deposito diverse somme di EURO presso il suo Tesoriere  
Banca Popolare di Novara;  
pertanto, gli odierni istanti intendono procedere a  
pignoramento delle somme dovute dal detto Tesoriere  
all'Amministrazione Provinciale di Benevento a qualun-  
que titolo fino alla concorrenza di EURO 20.000,00;  
tento premesso e ritenuto

C I T A

1)-la BANCA POPOLARE di NUVARA-in persona del suo legale rappresentante per tale carico domiciliato nella sede della Società in Benevento al Corso Garibaldi n.18

2)-l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO-in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per tale carica domiciliato nella sede dell'Ente in Benevento alla Rocca dei Rettori

a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento il giorno 15 gennaio 2004, quanto alla prima perché faccia la dichiarazione prescritta dall'art.547 c.p.c.e., quanto alla seconda, perché sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

Benevento, 5 dicembre 2003

(Avv. Sergio Belperio)

A richiesta degli istanti di cui innanzi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.F. presso il Tribunale di Benevento, vista la sentenza n.1682/01 della Corte di Appello di Napoli, vista la sentenza n.415/99 del Tribunale di Benevento, notificate con perdisseguo atto di precetto il 9.10.2001, visto l'atto di precetto notificato in data 16.9.2003 con cui si intimava all'Amministrazione Provinciale di Benevento il pagamento della somma di EURO 14.082,11;

HO PIGNORATO

in virtù delle dette sentenze spedite in forma esecutiva e dell'atto di precetto notificato il 16.9.2003 tutte le somme dovute dal Tesoriere Banca Popolare di Novara all'Amministrazione Provinciale di Benevento per qualsiasi titolo fino alla concorrenza di EURO 20.000,00(ventimila) e a tal fine

HO INGIUNTO

formalmente all'Amministrazione Provinciale di Benevento di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme sottoposte a pignoramento ed ho intimato alla Banca Popolare di Novara di non disporre di dette somme senza ordine del giudice, sotto le sanzioni di legge.

In pari tempo ho notificato il suesteso atto di citazione all'Amministrazione Provinciale di Benevento e alle Banca Popolare di Novara, consegnandone copia a mani di

*Antonio Sporre*  
a mani del Leonardo Sporre Romano  
funzionario addetto alla ricezione degli atti c. g.

Benevento, li

Benevento il

22/10/2003

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*Antonio Sporre*  
Uff. Giud. Benevento

10/13/18-9-03  
STUDIO LEGALE  
AVV. SERGIO BELPERIO  
Viale Atlantici, 59 - Tel. 0824/314534  
82100 BENEVENTO

10 SET 2003

Inolucio

016450

28086

17 SET. 2003

ATTO DI PRECETTO

Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo e Rotunno Margherita  
- tutti elett.te dom.ti in Benevento al Viale Atlantici n.59, presso e nello  
studio dell'avv. Sergio Belperio, che li rappresenta e difende giusta mandato  
a margine della comparsa di costituzione in giudizio di primo grado in data  
26.3.1998,

Premettono quanto segue:

essi istanti in data 9 ottobre 2001 hanno notificato all'Amministrazione  
Provinciale di Benevento la sentenza n. 1682/2001 della Corte di Appello di  
Napoli in uno alla sentenza n.415/99 del Tribunale di Benevento, con  
pedissequo atto di precetto per il pagamento della somma di lire  
564.715.504;

in detto atto di precetto furono chiesti gli interessi del 6% su lire  
190.191.750 dal 6.2.1980 al 31.1.2001 nella misura di lire 228.230.100  
mentre quelli effettivamente dovuti ammontavano a lire 239.454.019, con  
una differenza di lire 11.223.919 e gli interessi del 2,50 % su lire  
329.107.804 dal 31.1.2001 al 30.9.2001 mentre quelli effettivamente dovuti  
al tasso legale corrente del 3,50% (e non del 2,50%) ammontavano a lire  
11.518.773;

poiché il saldo effettivo di quanto dovuto è avvenuto il 28.1.2002 agli  
odierni istanti spettavano come spettano gli ulteriori interessi maturati fino a  
quella data;

poiché il "dietim giornaliero" sulla somma di lire 329.107.804 è di lire  
31.558, dal 1° ottobre al 28.1.2002 sono trascorsi giorni 120 e gli ulteriori  
interessi maturati ammontavano a lire 3.786.960;

pertanto, la somma ancora dovuta ammontava a lire 26.529.652 pari ad Euro 13.701,42; poiché la debitrice non ha pagato detta differenza, nonostante la lettera raccomandata in data 8.2.2002, è necessario intimare il pagamento nelle forme di legge.

Tanto premesso,

Intimano e fanno Precetto

all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per tale carica domiciliato nella sede dell'Ente in Benevento alla Rocca dei Rettori, di pagare ad essi istanti, entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla data di notificazione del presente atto, le seguenti somme così distinte:

	DIRITTI	SPESE
Interessi maturati		13.701,42
Posizione e archivio	51,65	
Disamina	12,90	
Atto di precetto	51,65	
Richiesta Notifica	12,90	3,50
Ritiro e disamina	12,90	
Consultaz. cliente	51,65	
Corrispondenza inform.	51,65	
Onorario precetto	34,85	
Rimborso forfettario	28,01	
Totale diritti	<u>308,17</u>	
CPA su precetto		6,16
IVA		<u>62,86</u>

Totale spese

13.773,94

così per complessivi Euro 14.082,11 (quattordicimilaottantadue e centesimi undici), salvo errori e/o omissioni. Con l'espressa avvertenza ad essa intimata che, in mancanza di pagamento della somma indicata nel termine assegnato, si procederà ad esecuzione forzata.

Benevento, li 15-9-03

Avv. Sergio Belperio

TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO DI RICEZIONE

Il Tribunale di Benevento ha ricevuto in data 15/9/03 l'atto di citazione in giudizio del Legale rappresentante della

del'Amministrazione Provinciale di Benevento.

A MANI DI Sforzo Rosanna  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

Per 16/9/03

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)

# 1682/2001

1

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.N. 829/2000

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REP. N. 1729

La Corte d'Appello di Napoli, sezione prima civile

CRON. N. 1958

composta dai magistrati:

SENT. N.

1. dott. Francesco D'Alessandro

presidente

RELATORE

2. dott. Gabriele Cioffi

consigliere

dr. A. CASORIA

3. dott. Antonio Casoria

consigliere rel.

OGGETTO:  
RISARCIM. DANNI  
E RESTITUZIONE  
IMMOBILE

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa di appello n. 829 anno 2000, con oggetto: "Risarcimento danni e restituzione di immobile"

tra

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante, dom. Napoli, via Pigna 98, presso l'avv. Massimo Pagano, unitamente all'avv. Mario D'Agostino, dal quale è rapp. e difeso per mandato a margine dell'appello e determinazione dirigenziale n. 59/9 del 24.2.2000



MS

attore

e

Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo, Rotunno Margherita, eredi di Rotunno Pasquale, dom.ti Napoli, via Fracanzano 29 presso l'avv. Bruno Del Gaudio, unitamente all'avv. Sergio Belperio di Benevento, che li rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa 26.3.98 di costituzione in I grado



convenuti

## CONCLUSIONI

Il 21.11.2000 l'appellante ha concluso come da atto di appello introduttivo del



6



*L. L. Esposito*  
*AV DEL GARDI*

14 SET. 2001

presente giudizio, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari". Gli appellati hanno concluso "come da comparsa di risposta depositata il 18.4.2000".

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18.10.83, Pasquale Rotunno citò al giudizio del Tribunale di Benevento l'Amministrazione provinciale. Espose che la convenuta, con decreto del 17.1.75, notificato il successivo giorno 31, al fine di realizzare un ospedale psichiatrico, aveva occupato un terreno di sua proprietà sito in località Capodimonte o Pietra Tagliata della superficie di complessivi mq. 26.000. Erano state eseguite opere di "sbancamento" di buona parte del terreno; era stato distrutto un pozzo; ed era stato eliminato l'unico accesso esistente alla SS. 90 bis, il che aveva determinato l'interclusione del fondo. E peraltro né l'espropriazione era stata portata a termine, né erano state versate le dovute indennità, né le opere erano state realizzate, sicchè l'occupazione era divenuta illegittima.

Tanto esposto il Rotunno chiese che l'Amministrazione fosse condannata: 1) alla restituzione del fondo di sua proprietà, 2) "al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'occupazione illegittima del suolo, da liquidarsi secondo il valore del suolo corrente sul mercato al momento della decisione", da accertare tramite consulenza di ufficio; 3) al pagamento delle indennità di occupazione legittima ed illegittima; 4) al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma dovuta per la perdita di valore del fondo in conseguenza della distruzione del pozzo e dell'eliminazione dell'unica strada di accesso. Chiese ancora che gli fossero riconosciuti interessi e rivalutazione, oltre che le spese di giudizio.

La Provincia fu dichiarata contumace (verbale 7.12.83) e fu disposta ed espletata (relazione del 6.6.87) consulenza tecnica di ufficio. Solo il 15.6.88 si costituì

la Provincia di Benevento e fece valere il suo difetto di legittimazione passiva e la pendenza di una controversia pregiudiziale dinanzi al giudice amministrativo. Premesso che i lavori non avevano potuto proseguire per impossibilità di costruire, data una riscontrata particolare conformazione del suolo, la convenuta rilevò che, con l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria n. 833/78, essa aveva provveduto a trasferire il suolo al Comune di Benevento, con vincolo di destinazione in favore della USL. Il Comune però, con atto n. 192 del 3.2.1984, aveva rigettato la consegna. Tale delibera era stata impugnata dinanzi al TAR della Campania, il quale prima l'aveva sospesa e poi, con sentenza 612/85, l'aveva annullata, sul presupposto che il trasferimento previsto dalla legge riguardava anche gli immobili *in itinere*. Il 26.3.86 il Comune aveva appellato con ricorso al Consiglio di Stato.

Riservata la causa in decisione all'udienza del 30.1.90, il Tribunale, con ordinanza 16.2.90, ritenuto che il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato poteva ritenersi pregiudiziale rispetto alla definizione della domanda di restituzione, e ciò al fine di individuare il legittimato passivo, rimise la causa all'istruttore per accertare lo stato di quel giudizio. All'udienza del 15.4.91 il procuratore dell'attore, rilevato che gli unici problemi di legittimazione passiva riguardavano la domanda di restituzione, dichiarò di rinunciarvi, per la necessità di sollecita definizione della domanda risarcitoria. Rimise le parti al collegio sull'istanza di sospensione, il Tribunale, con ordinanza del 21.11.91, rilevata la diversità di parti nei due giudizi, escluse l'esistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. e rigettò perciò l'istanza di sospensione, rimettendo le parti all'istruttore. E però, pervenuta nuovamente la causa in decisione, lo stesso Tribunale ritenne che ricorresse l'ipotesi dell'art. 337 c.p.c., per cui, con ordinanza

26.5.92, per ragioni di opportunità, sospese il giudizio fino alla definizione di quello pendente dinanzi al Consiglio di Stato ed influente sulla questione di legittimazione passiva dell'Amministrazione provinciale. Avendo il Consiglio di Stato, con sentenza del 12.7 - 23.11.96, accolto il ricorso in appello del Comune di Benevento, l'attore provvide a riassumere il processo sospeso con ricorso depositato in cancelleria il 24.9.97 e poi notificato l'8.10.97. Con comparsa del 26.3.98 Italia Mignone, Antonio, Vincenzo e Margherita Rotunno, eredi del frattanto deceduto attore, si costituirono per proseguire il giudizio. Finalmente, decidendo con sentenza n. 415 del 18.5 - 31.5.99, il Tribunale di Benevento rilevò quanto segue:

- La questione della legittimazione passiva era stata superata dalla sentenza del Consiglio di Stato, la quale aveva escluso che si fosse mai verificato trapasso del terreno occupato dalla Provincia al Comune.
- Poiché l'occupazione legittima disposta era scaduta e l'opera pubblica non era stata realizzata, era certo che l'attore aveva diritto "alla restituzione del bene e al risarcimento del danno da perdita della proprietà". Competeva perciò a lui la complessiva somma di £. 451.688.000, determinata dal C.T.U., per "danno da perdita della proprietà, da rinterro degli scavi effettuati, da costo del muro di contenimento e da onere di ripristino a coltura", con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1975 e interessi legali nella misura ritenuta equa del 6% annuo dallo stesso 1975.
- Nulla era dovuto per distruzione di frutti pendenti e di coltivazioni esistenti perché tale danno era ricompreso nella valutazione del costo della proprietà. Nessun altro danno richiesto era dovuto per difetto di prova.
- Sulla domanda di indennità di occupazione legittima vi era infine difetto di

competenza.

In conseguenza il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò la Provincia di Benevento a pagare, in favore degli attori, la somma di £. 451.688.000, oltre svalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma rivalutata nella misura del 6% dal 1975; dichiarò la sua incompetenza a provvedere sulla domanda di indennità di occupazione legittima e condannò la convenuta Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Ha appellato la Provincia di Benevento con atto notificato il 21.3.2000. Si sono costituiti e hanno resistito gli appellati. All'udienza collegiale del 23.5.2001, la causa è stata riservata per la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il suo atto di appello, la Provincia ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza con totale reiezione delle domande come proposte. Ha dedotto che il Tribunale, nell'accogliere integralmente le valutazioni del consulente di ufficio, aveva chiaramente travalicato la domanda, attribuendo agli attori, oltre che il danno patito per gli interventi sul fondo, anche il valore venale del fondo stesso, valore che non poteva essere richiesto e riconosciuto, dato che il bene era rimasto nella proprietà degli attori aventi diritto alla restituzione, come da loro domandato e come, del resto, riconosciuto anche dal Tribunale. Per quanto riguarda la somma liquidata per il ripristino del fondo, ha sostenuto che anche essa non poteva essere attribuita, dato l'obbligo esistente a suo carico di restituire il suolo nella condizione preesistente. Il danno liquidato era comunque inesistente, dato che quelli occupati erano suoli "pelati" e improduttivi anche dal punto di vista agricolo, che non avevano subito alterazione, neppure provvisoria. Finalmente era errata anche la decorrenza di rivalutazione ed interessi legali, fatta coincidere con

la data del decreto di occupazione di urgenza, invece che con la scadenza dell'occupazione quinquennale.

L'appello è parzialmente fondato.

Il primo giudice, nel liquidare la somma complessiva di £. 451.688.000, oltre rivalutazione ISTAT dal 1975 e interessi al 6% sulla somma rivalutata sempre dal 1975, ha attribuito agli attori il valore del suolo nudo (£. 133.360.000), il degrado dell'azienda (£. 79.040.000), il costo per il reinterro (£. 155.868.750), il costo per la realizzazione di un muro di contenimento (£. 80.000.000), il costo del ripristino a cultura (£. 3.419.250).

E' quindi anzitutto certo che si è in presenza di duplicazioni di risarcimenti. Posto che la sentenza di primo grado, con statuizione non impugnata da alcuno ed anzi condivisa espressamente dagli appellati (vedi la loro comparsa di costituzione in questo grado), ha affermato il persistere del diritto di proprietà degli attori e, quindi, quello di ottenere la riconsegna del fondo (la quale, secondo l'indicata sentenza del Consiglio di Stato, prodotta in primo grado dagli appellati, sarebbe addirittura materialmente intervenuta in esecuzione di altra sentenza del Tribunale di Benevento 29.11.84 n. 565: sul che pag. 5 sentenza C.d.S.), non si comprende a quale titolo gli appellati medesimi possano pretendere il controvalore monetario (al quale avrebbero avuto diritto in ipotesi di perdita della proprietà) e insieme le somme occorrenti per il ripristino dei danni cagionati al fondo. In accoglimento dell'appello deve quindi anzitutto escludersi dal risarcimento del danno tanto la voce relativa al controvalore del suolo nudo (£. 133.360.000), di cui gli attori non hanno perso la proprietà, quanto quella relativa al preteso deprezzamento dell'azienda agricola (£. 79.040.000), voce questa incompatibile con la contestuale attribuzione della spesa occorrente per il totale ripristino

della situazione preesistente.

Anche le altre voci di risarcimento del danno attribuite dall'impugnata sentenza sono state contestate nella loro integralità dall'appellante. Osserva la Corte che non può dubitarsi che competa ai proprietari la somma occorrente per la ricostituzione completa del fondo con il riporto di terreno vegetale nella zona oggetto dello scavo (zona limitata a una superficie di soli mq. 2.500 sui mq. 16.670 corrispondenti all'intera porzione di fondo occupato). Il relativo costo è stato determinato dal C.T.U. in £. 155.868.750 al giugno del 1987. Del pari compete agli stessi proprietari il costo per provvedere al ripristino a cultura del fondo, forfetariamente determinato in £. 3.149.250. Per quanto riguarda invece il costo di un muro di contenimento "finito a regola d'arte" determinato dal C.T.U. in £. 80.000.000, senza per vero neppure un computo analitico, deve ritenersi che questa attribuzione non trovi giustificazione se non nei limiti del costo delle opere provvisorie occorrenti ai fini dell'esecuzione dei lavori di riporto di terreno vegetale. Il relativo onere può pertanto determinarsi in un 20% del costo del movimento di terra, e quindi in £. 31.173.750. In complesso perciò la somma riconoscibile agli attori, per i titoli di cui all'impugnata sentenza, è quella di £. 190.191.750.



Poiché la somma come determinata è espressa in valori del giugno 1987, l'appello della Provincia, nella parte in cui è stata contestata la abnormità della liquidazione operata dal primo giudice, deve ritenersi fondato anche sotto il profilo della rivalutazione attribuita, la quale va riconosciuta non già dal 1975, ma invece dal luglio del 1987. Applicando quindi l'indice di svalutazione ISTAT rilevato tra il luglio del 1987 e il gennaio del 2001 (ultimo dato noto), si ha la somma di £. 329.107.804 (£.190.191.750 x 1,7304).



Ancora, infine, l'appello merita parziale accoglimento per gli interessi, sia in relazione alla loro misura (la cui contestazione è ricompresa nella generale deduzione di eccessività delle somme liquidate), sia per quanto riguarda la decorrenza, che va fissata al 6.2.1980 (cinque anni dalla data di immissione in possesso: vedi allegati alla relazione di consulenza di ufficio), data in cui, per l'intervenuta scadenza dell'occupazione legittima, ha assunto rilevanza il danno cagionato. Dalla data indicata gli interessi, al tasso medio del 6%, vanno riconosciuti sulla somma di £. 190.191.750, la quale esprime un valore monetario al giugno 1987, che può ritenersi medio tra quelli del febbraio 1980 e del gennaio 2001. Dal 31.1.2001 gli interessi competono al tasso legale temporalmente vigente sull'intera somma di £. 329.107.804 e fino al soddisfo.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione di metà delle spese del doppio grado di giudizio, tranne quelle di consulenza tecnica di ufficio, che debbono rimanere totalmente a carico dell'Amministrazione provinciale, il cui comportamento ha dato ad esse causa. La Amministrazione della Provincia di Benevento, principale soccombente, è tenuta, oltre che al rimborso delle intere spese di consulenza tecnica, al pagamento di metà delle spese del doppio grado. Le metà delle spese di primo grado sono pari a £. 9.514.708 (£. 164.708 per metà delle spese; £. 1.850.000 per metà dei diritti e £. 7.500.000 per la metà dell'onorario). Le spese di questo grado si liquidano in complessive £. 8.410.000, di cui £. 5.960.000 per onorario, £. 2.250.000 per diritti e £. 200.000 per spese. La loro metà è pari a £. 4.205.000. In complesso l'Amministrazione va condannata al pagamento di complessive £. 13.719.708, che vanno attribuite al procuratore costituito, il quale ha reso dichiarazione di anticipo in primo e secondo grado (vedi sentenza impugnata e comparsa di costituzione in questo grado).

P. Q. M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n. 415/99 in data 18.5 - 31.5.99 del Tribunale di Benevento, così provvede:

a) riduce la condanna pronunciata a carico dell'appellante Amministrazione Provinciale e in favore di Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo, Rotunno Margherita, per i danni arrecati al fondo di loro proprietà, alla minore somma di £. 329.107.804 (trecentoventinovemilioni centosettemila ottocentoquattro), oltre interessi al tasso annuo del 6% sulla somma di £. 190.191.750 dal 6.2.80 al 31.1.2001 e sull'intera somma di £. 329.107.804 al tasso legale temporalmente vigente dal 31.1.2001 al soddisfo;

b) dichiara compensata la metà delle spese del doppio grado di giudizio, eccetto quelle di consulenza tecnica di ufficio, e condanna l'Amministrazione della Provincia di Benevento a pagare, in favore di Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo, Rotunno Margherita, la restante metà delle spese del doppio grado, che, già ridotte alla metà, liquida in complessive £. 13.719.708 (tredicimilioni settecentodiciannovemila settecentootto) ed attribuisce direttamente all'avv. Sergio Belperio;

c) condanna la stessa Amministrazione Provinciale a rimborsare agli appellati le intere spese liquidate in favore del consulente di ufficio e da loro pagate.

Napoli, 30.5.2001.

il consigliere estensore

*Antonio Lorenzi*

IL CANCELLIERE - pps. ec. C1  
(*Enrico Gallozzi*)

*Enrico Gallozzi*

il presidente

*Francesco D'Aleandro*

Depositate in Cancelleria  
11 GIU 2001  
Il Direttore di Cancelleria  
IL CANCELLIERE pps. ec. C1  
(*Enrico Gallozzi*)

*Enrico Gallozzi*

... concesso in esecuzione...  
... la somma di ...

tunno Marco  
somma di f  
quattro), o  
6.2.80 al 3  
ralmente v  
b) dichiara  
quelle di c  
vincia di B  
tunno Vincenzo  
grado, che  
lioni sette  
l'avv. Sergio  
c) condanna  
intero sp  
Napoli, 30  
il consiglio  
Aulo

*[Signature]*  
UFFICIO REGISTRI  
ATTI GIUD. E AMMIN.  
SERIE 4  
LIQUIDAZIONI

250.00
60.00
10.00
320.00

REG. 26-7-9  
N. A 19462  
I. Fidejuss  
C. 3400  
D. 26-7-9  
a. *[Signature]*  
P. MORE  
P. Grillo

Corte Di A

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque ne spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di consoprarvi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme all'originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

*del Gaudio*  
procuratore di *Mignone*  
Napoli, li 20 SET. 2001

IL CANCELLIERE - pos. ec. C. 1  
*Eugenio Cozzolino*


La presente copia composta di n. 10 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 20 SET. 2001

Napoli, li 20 SET. 2001


IL CANCELLIERE - pos. ec. C. 1  
*Eugenio Cozzolino*



SEN  
IL TRIBU  
del Magis  
dott. Ri  
ha emess  
nella c  
del 9.  
EREDI  
Guerraz  
rappres  
AMM.  
PRESI  
Benev  
Verrill  
So  
integ



TRIBUNALE



696

4 2000

# COPIA

SENTENZA CIVILE N. 415/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

155/16  
IV

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sezione Stralcio Civile - nella persona  
del Magistrato Onorario:

n. 775 C. 200

- dott. Rinaldo TADDEO Giudice est.

n. 652 C. 200

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2409/83 R.G.A.C., passata in decisione all'udienza  
del 9.2.99, avente ad oggetto risarcimento danni e restituzione immobile

offerta:  
districto da

### TRA

EREDI DI ROTUNNO PASQUALE, elett. dom.to in Benevento alla Piazza  
Guerrazzi n. 4, presso lo studio dell'avv. Sergio Belperio, dal quale  
rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione

451.688.000 X  
14% Interessi =  
61.102.118.000  
X 3% =

ATTORE 33.060.000

E

AMM.NE PROV.LE DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL SUO

PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE p.t., elett. dom.to in

T. Feb. 1001  
T. Mar. 1002  
T. Apr. 1003  
T. Mag. 1004  
T. Giu. 1005  
T. Lug. 1006  
T. Ago. 1007  
T. Set. 1008  
T. Ott. 1009  
T. Nov. 1010  
T. Dic. 1011  
T. Jan. 1012  
T. Feb. 1013  
T. Mar. 1014  
T. Apr. 1015  
T. Mag. 1016  
T. Giu. 1017  
T. Lug. 1018  
T. Ago. 1019  
T. Set. 1020  
T. Ott. 1021  
T. Nov. 1022  
T. Dic. 1023

Benevento presso la sede dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo

Verrilli, come da delibera della G.P. n.1073 del 9.5.88

CONVENUTO 33.060.000

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Sono state rassegnate all'udienza del 27.2.92 il cui verbale qui abbiasi per

integralmente richiamato e trascritto.



33.060.000  
Trenta milioni e sei mila  
000



in via di urgenza, mq. 26.000= circa di terreno, di sua proprietà, sito in Benevento alla C.da Capo Di Monte o Pietra Tagliata, per la costruzione del nuovo ospedale psichiatrico provinciale; -che durante l'esecuzione dello sbancamento del terreno veniva distrutto un pozzo ivi esistente per l'irrigazione dell'intero fondo e soppressa l'unica strada che al fondo medesimo dava accesso dalla SS. 90 bis, rendendolo intercluso; -che non aveva provveduto alla procedura espropriativa nei termini, né aveva pagato le relative indennità, divenendo tale occupazione illegittima.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, solo all'udienza del 15.6.98 la convenuta Amm.ne Provinciale di Benevento, la quale contestava la proposta domanda e ne richiedeva il rigetto, con tutte le conseguenze di legge; rilevava ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta in quanto con D.P.R. 616/77 e L. 833/78 erano state trasferite alla USL e di poi al Comune le competenze inerenti l'ospedale psichiatrico. Conseguentemente essa convenuta non aveva alcuna competenza sia in ordine alla retrocessione o restituzione dei beni occupati sia relativamente ai danni procurati ai beni medesimi; e tanto anche in considerazione della sentenza del TAR Campania n. 612/85.

Comunque chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cpc. pendendo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato tra il Comune di Benevento ed essa l'Amm.ne convenuta al fine di statuire circa la legittimazione passiva o meno di essa Amm.ne.

Svolta la necessaria attività istruttoria, acquisita CTU a cura del geom. Fidia Spallone, esibiti e prodotti diversi documenti, sospeso il procedimento



EN

TRIBUNALE

ex art.337 cpc in attesa del Consiglio di Stato, rifissato il procedimento medesimo a seguito di deposito della sentenza del Consiglio di Stato 1400/96. precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al sottoscritto G.I., che la riservava in decisione all'udienza del 9.2.99, previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 190bis cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' preliminare sganciare dalla cerniera del processo la dibattuta questione inerente la carenza o meno di legittimazione processuale passiva dell'Ente convenuto; in effetti, con la prodotta sentenza n. 1400/97 del Consiglio di Stato tale questione è stata correttamente risolta nel senso che l'Amm.ne Prov.le è da ritenersi titolare di tutta la procedura inerente l'occupazione del fondo oggetto di causa sulla scorta del decreto prefettizio del 17.1.75 in quanto "il trasferimento ai comuni, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali, dei beni già di pertinenza degli Enti Locali non costituisce un effetto giuridico automatico, direttamente collegato all'entrata in vigore della L. n.833/78, ma rappresenta l'esito di un procedimento complesso", che allo stato degli atti manca assolutamente, non essendo stato mai iniziato.

Di conseguenza , l'Amm.ne convenuta rimane titolare dell'occupazione effettuata con tutte le conseguenze di legge.

Risulta dagli atti che:

-parte del fondo di parte attrice è stato occupato in virtù del decreto prefettizio menzionato in citazione;

-l'opera non è stata realizzata;

-non è stata pronunciata espropriazione;

-sono scaduti i termini di occupazione legittima e per il compimento della procedura espropriativa.

Ne deriva, secondo i consolidati principi in materia di cd. occupazione appropriativa, che l'attore, in mancanza di esecuzione dell'opera prevista, ha diritto alla restituzione del bene ed al risarcimento del danno da perdita della proprietà.

Il CTU ha accertato che sono stati occupati complessivi mq. 16.670=, di cui mq. 2.500=circa mediante sbancamento del terreno per una profondità media di m.5 e con punte massime di oltre m.7, e i restanti mq. 14.170= mediante occupazione, determinando congruamente in £.8.000= a mq. il valore del terreno, in quanto ricadente in zona agricola ad alta produttività, il cui ammontare è di £.133.360.000=.

Ha altresì valutato congruamente in £. 79.040.000= il degrado dell'intera azienda, in £. 155.868.750= il costo per il rinterro di mc. 10.391= a £. 15.000= al mq., in £. 80.000.000= il costo del muro di contenimento ivi compresi tutti gli oneri accessori per mc. 350= e £. 3.419.250= per il ripristino a cultura.

Complessivamente, il danno da perdita della proprietà, da degrado dell'azienda, da rinterro degli scavi effettuati, da costo del muro di contenimento e da onere per il ripristino a cultura, ammonta alla complessiva somma di £ 451.688.000=

Nulla è dovuto per la perdita dei frutti pendenti e per la distruzione delle coltivazioni, ivi esistenti, perché tale danno va ricompreso nella valutazione del costo della proprietà.

Di conseguenza, agli attori spetta la somma di £.451.688.000=.

5 - TRIBUNALE

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, detto importo dovrà essere rivalutato secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 1975 (data di consumazione dell'illecito); sulla somma rivalutata spettano poi gli interessi con la medesima decorrenza ad un tasso medio che si reputa congruo determinare nel 6% (cfr. Cass.sez.un. n.1712/95, anche in motivazione).

Circa la richiesta di indennità di occupazione legittima, il Tribunale è funzionalmente incompetente a conoscerne, per essere competente la Corte di Appello (Cass.civ. sez.I nn. 8607/97 e 10378/97).

Nulla spetta per altri titoli di danno, in mancanza di elementi probatori.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.T.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattese, così provvede:

a) condanna l'Amm.ne Prov.le in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori della somma di £.451.688.000=, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT con decorrenza dal 1975 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima decorrenza;



b) dichiara la propria incompetenza a conoscere della domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima;

c) condanna l'Amm.ne Prov.le in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive lire 19.029.415=, di cui £. 329.415= per spese, lire 3.700.000= per diritti e £. 15.000.000= per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario (ex art. 93 cpc.);

d) pone le spese per CTU a carico dell'Ente convenuto, dichiarando questo obbligato a rimborsare agli attori le spese eventualmente versate al CTU, dietro presentazione della prova del pagamento.


Così deciso in Benevento li 18/05/99.

Il G.I. est.  
(avv. Rinaldo Taddeo)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 31 MAG. 1999

Il Funzionario di Cancelleria  
(*Dr. A. Frasciilli*)



RILASCIATE N. 2 COPIE  
Diritti corrisposti con applica-  
zione di marca sull'atto di  
giudizio per L. 16.000.000  
Benevento li 1/5/99  
IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.


Renovato 04.011.2001 IL CANCELLIERE

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 04.011.2001

all'avv. Belferis

Renovato 04.011.2001  
IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*





**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque ne spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, ed al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrevvi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.


*Del Gaudio*  
procuratore di *Mignone*  
Napoli, li 20 SET. 2001

IL CANCELLIERE - pos. ec. C. 1  
*Eugenio Cozzolino*

La presente copia composta di n. 10 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 20 SET. 2001

Napoli, li 20 SET. 2001

IL CANCELLIERE - pos. ec. C. 1  
*Eugenio Cozzolino*



6  
SENTENZA

IL TRIBUNALE

del Magistero

dott. Rinaldi

ha emesso

nella causa

del 9.

EREDI

Guerrazzi

rappresentati

AMM.

PRESIDENTE

Benevise

Verrilli

So

integre

COPIA

Promossa  
SENT. 2186/03  
R.G. 2300/90  
Cron. 3598/c  
Rep. 2996

SENTENZA CIVILE NR.

2186/03

PROVINCIA DI BENEVENTO  
12 DIC 2003  
Legale

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REPUBLICA ITALIANA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 37893  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
15 DIC 2003  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO  
RESPONSABILE

023700

(D)

"SEZIONE STRALCIO"

IN PERSONA DEL G.O.A. DOTT. COSTANTINO IALLONARDO

Oggetto:

Ha pronunciato la seguente

Risarcimento danni  
La Mich. Trebbio -

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr.2300/90 R.G.A.C. ad oggetto:Risarcimento danni

Promossa da:

SOCIETA' CENTRO MOBILE CALCESTRUZZI R.L., in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore, selettivamente domiciliato in S. Agata Dei Goti al viale V. Emanuele III 25 presso

l'avv. Guido Cioffi, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine dell'atto introduttivo

ATTRICE

Settore Avvocatura  
Prot. n. 5649  
Del 16-12-03

Contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo Presidente pro-

tempore, selettivamente domiciliata in Benevento alla via M. Foschini 5 presso l'avv. Mario

D'Agostino, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di

costituzione

CONVENUTA

ASSITALIA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, selettivamente

domiciliata in Benevento al viale Mellusi 1 presso l'avv. Michele Marotti, dal quale è rappresentata e

difesa giusta mandato in calce alla copia notificata della chiamata in causa

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Sono state rassegnate all'udienza del 16 dicembre 2002, il cui verbale qui abbiasi per integralmente

richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 giugno 1990 la società C.M.C. premesso che:

il giorno 10 febbraio 1990 in agro del Comune di S. Agata dei Goti alla contrada Rusciano sulla

strada provinciale Presta-Sopportico-S. Pietro l'autobetoniera Fiat Iveco targata CE 321461 di

proprietà dell'istante e condotta da un'autista dipendente era sprofondata nel fosso laterale a causa

ed in conseguenza del margine stradale;

-sui luoghi dell'incidente erano intervenuti i carabinieri della Stazione di S. Agata dei Goti per le

constatazioni di rito;

-i danni derivati all'autobetoniera avevano interessato il contenitore della calcestruzzi ed altri danni

meccanici da accertare;

-per le riparazioni era stato acquistato il tamburo Marotta AIM 11 con perno per una spesa di

£. 8.853.000.

la spesa per i lavori di carrozzeria era ammontata a £.5.712.000 con sosta tecnica dell'autocarro di giorni 10 per un ulteriore danno di £.1.000.000;

conveniva dinanzi a questo Tribunale l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., e nella qualità di proprietaria della strada per sentirla. condannare al risarcimento dei danni subiti nella misura complessiva di £.15.565.000 oltre interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese processuali.

si costituiva in giudizio la convenuta amministrazione pubblica la quale in via preliminare chiedeva essere autorizzata alla chiamata in garanzia della Assitalia s.p.a. in virtù della polizza 60/133262 e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Con la condanna a chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di causa.

Veniva autorizzata la chiamata in causa della compagnia Assitalia, la quale si costituiva in giudizio ed eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva in quanto la polizza n.60/204413/34 che aveva sostituito la polizza n.60/133262 era inoperante per il tipo di danno. Con la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Benevento alle spese processuali.

Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale. Acquisito il rapporto dei Carabinieri di S. Agata dei Goti intervenuti sul luogo del sinistro, depositata documentazione e precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Dalla prova testimoniale espletata e dall'acquisito rapporto dei Carabinieri della Stazione di S. Agata dei Goti emerge in modo pacifico che la strada interessata dall'incidente era strada provinciale, non era asfaltata e si trovava in pessime condizioni presentando un piano di calpestio in terra battuta con numerosissime pietre sporgenti dalla sede stradale inidonea al transito di veicoli. La stessa strada stante la sua non illuminazione e la limitata larghezza era da considerare pericolosa per la pubblica incolumità. E' emerso, altresì, che effettivamente aveva ceduto il margine destro della predetta strada per chi la percorreva proviene da Presto. Ed effettivamente l'automezzo proveniva da questa direzione e dalle tracce lasciate dalle ruote si poteva notare che probabilmente l'autista aveva portato il mezzo sul limite della strada con tutto il lato destro e che sicuramente la strada, non essendo idonea al passaggio di tali autocarri, fortemente sollecitata dal peso della betoniera cedeva per una larghezza di circa 15 cm. - I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rilevato che la betoniera aveva subito danni al cassone ed altri danni meccanici e di carrozzeria. Va subito rilevato che non pare provato che il tratto della strada provinciale in cui si era verificato il sinistro in argomento fosse chiuso al traffico con segnaletica predisposta dalla convenuta Amministrazione provinciale, atteso che la denuncia di furto della segnaletica è stata inoltrata dopo l'incidente e successivamente alla segnalazione dei Carabinieri all'Ente del 12 febbraio

0. Appare, pertanto, pacifica la responsabilità del convenuto Ente nella causazione del sinistro, attesa la mancata manutenzione <sup>quale</sup> del proprietario della strada per evitare le insidie e i pericoli previsti dalla norma e la mancata segnalazione degli stessi. Purtroppo il conducente

UNA

ella betoniera, a parere di questo giudice, non può andare esente da responsabilità sicuramente superiore a quella dell'Ente convenuto. L'autista, infatti, come è emerso dai fatti di causa ha guidato il pesante automezzo sul lato estremo di destra della carreggiata contribuendo al cedimento della strada medesima. La sua responsabilità può quantificarsi nella misura del 30%.

Passando all'esame e alla quantificazione dei danni la società attrice ha fornito la prova

testimoniale e documentale dell'entità degli stessi, per cui possono determinarsi in complessive

4.565.600. Di tale somma va liquidata all'attrice il 70% dell'importo vale a dire £.10.195.920

di cui ad euro 5.265,75 oltre rivalutazione ed interessi al tasso annuo che si reputa congruo

terminare nella misura del 5%. In assenza di prova nessun altro danno può essere accordato alla

società attrice. Passando all'esame del rapporto assicurativo tra la convenuta Amministrazione e la

Assitalia va rilevato che effettivamente tra le clausole della polizza assicurativa è espressamente

previsto l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni da cedimento, per cui va dichiarata la non

copertura della richiamata polizza.

Per quanto riguarda la reciproca responsabilità nella causazione dell'incidente va integralmente compensato tra

le parti un terzo delle spese processuali, mentre gli ulteriori due terzi vanno poste a carico del

convenuto Ente e liquidate in tale misura come in dispositivo. Sussistono giusti motivi per

condannare tra l'Amministrazione Provinciale e l'Assitalia le spese processuali.

P.Q.M.

BENEVENTO

Il Giudice, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:

a) dichiara che il sinistro de quo è avvenuto nella percentuale del 70% per responsabilità del convenuta amministrazione e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in detta misura, a favore della società attrice della somma di euro 5.265,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso annuo del 5% con decorrenza dalla data del sinistro al saldo;

b) compensa tra le parti un terzo delle spese processuali, ponendo a carico della convenuta amministrazione gli ulteriori due terzi che in tale misura liquida in complessivi euro 1528,68 di cui euro 423,28 per diritti ed euro 1.005,15 per onorari oltre 10% per spese generali, I.V.A., se dovuta, e

C.P.A.;

c) compensa integralmente tra la convenuta Amministrazione e la terza chiamata Assitalia le spese processuali.

Così deciso in Benevento il 9 maggio 2003

Il Giudice

Dott. Costantino Iallonardo

BENEVENTO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 11 NOV 2003  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Avv. GUIDO CIOFFI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Viale V. Emanuele III n. 25  
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)  
Tel. 0823-953016 -329-0155685  
Partita IVA 01244700629

COPIA AVVERSA

### ATTO DI PRECETTO

La società C.M.C. – CENTRO MOBILE CALCESTRUZZI – con sede in Centurano di Caserta, Contr. S. Lucia, in persona dell'amministratore unico, Roviello Pietro, legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Sant'Agata dei Goti, al Viale Vittorio Emanuele, n. 23, presso e nello studio dell'avv. Guido Cioffi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente atto.

MANDATO SULL'ORIGINALE  
F.to C.M.C. SVL - L'AMMINISTRAZIONE  
F.to Avv. GUIDO CIOFFI

### PREMESSO

- che con sentenza n. 2186 dell'11.11.2003 il Tribunale Civile di Benevento – sez. Stralcio – nella persona del Giudice Unico, dott. Costantino Iallonardo, che si notifica in uno al presente atto di precetto e ne costituisce titolo esecutivo, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta dalla società C.M.C. – CENTRO MOBILE CALCESTRUZZI, condannava la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento, al pagamento in favore della società attrice della somma di € 5.265,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso del 5% con decorrenza dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; nonché al pagamento di € 1.528,68 pari a due terzi degli onorari liquidati nella sentenza stessa, oltre 10% rimb. spese generali, IVA e CPA.
- che ad oggi non ha ricevuto alcun pagamento;
- che è il caso del presente atto in forza del quale la società C.M.C. – CENTRO MOBILE CALCESTRUZZI, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa

#### INTIMA E FA PRECETTO

all'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t., di pagare in favore dell'istante società C.M.C. – CENTRO MOBILE CALCESTRUZZI, le seguenti somme:

1. € 5.265,75 per sorta capitale liquidata in sentenza;
2. € 2.744,03 per rivalutaz. monetaria;
3. € 5.531,14 per interessi al 5% dal 10.02.1990 a novembre 2003;
4. € 1.528,68 per onorari liquidati in sentenza;
5. € 142,84 10% rim. forf.;
6. € 31,42 per CPA;
7. € 320,48 per IVA;
8. € 7,75 per disamina titolo esecutivo;
9. € 12,90 accesso ufficio entrate;
10. € 12,90 accesso banca per pagamento;
11. € 445,66 registrazione sentenza;
12. € 18,50 per rich. copie in forma esecutiva;
13. € 12,90 diritti detta;
14. € 51,65 per diritti di precetto;
15. € 25,82 diritti di autentica;
16. € 51,65 consultazione cliente;
17. € 51,65 corrispondenza informativa;

e così per un totale di € 16.255,75, salvo errori di calcolo od omissioni, spese di notificazione come a margine segnate, spese successive occorrente, onorari in caso di esecuzione, il tutto nel termine perentorio di giorni 10 dalla

notificazione del presente atto con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata sui beni e crediti di esso debitore, ovunque siti, anche presso terzi.

Sant'Agata dei Goti, 11 dicembre 2003

Avv. Guido Cioffi

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento certifico di aver notificato e dato copia conformi agli originali della sentenza n. 2186 dell'11.11.2003 resa dal Tribunale Civile di Benevento - sez. Stralcio - e pedissequo atto di precetto di pagamento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento

A MANI DI Spize Rosanna  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

CON 12/12/03

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B)

SENT. 1976/03  
R.G. 3402/94  
Cron. 3239  
Rep. 2639

SENTENZA CIVILE N.

1976/03

022095

REPUBBLICA ITALIANA

*Procuratore*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sezione Stralcio Civile - nella

persona del Magistrato Onorario:

- dott. Rinaldo TADDEO

Giudice est.

ha emesso la seguente

35170

19 NOV. 2003

SENTENZA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
18 NOV 2003  
*Legale*

*Agg. Ripartito stato dei luoghi*

nella causa iscritta al n. 3402/94 R.G.A.C., passata in decisione all'udienza del 10.10.2002, avente ad oggetto ripristino stato dei luoghi

TRA

DI BRITA ANTONIO, elett. dom.to in Benevento alla Via III Settembre n.10, presso lo studio dell'avv. Antonio Portoghese dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Gaetano Coduti, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo Presidente p.t., elett. dom.to in Benevento alla Via Calandra, presso lo studio dell'avv. Candito Volpe, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

REGISTRATO IL  
3-11-03

Al n. 2795  
M. 4  
Vol. 28  
Esatt. 14975  
Benevento, 6-11-03

CONCLUSIONI DELLE PARTI

IL CANCELLIERE

*Procuratore*


Sono state rassegnate dalla sola parte attrice all'udienza del 10.10.2002, il cui verbale qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto.

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Settore Avvocatura

Prot. n. 5113

Del 20-11-03



era in corso.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, nel costituirsi in giudizio, impugnava e contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge; faceva presente che la responsabilità dell'evento franoso non andava addebitato ad essa comparente, bensì ad altri enti, quali genio civile, protezione civile ed anche la Regione Campania, per il che chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dei detti enti; richiesta che non veniva più riproposta e rimaneva senza esito.

Svolta la necessaria attività istruttoria, esibiti e prodotti diversi documenti, avvenuta la costituzione in giudizio dell'attuale difensore della convenuta in sostituzione di quello precedente, dichiarato dall'attore che la convenuta aveva eseguito le opere di consolidamento così come indicate dal CTU ing. Luigi Nardi nella fase cautelare, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al sottoscritto G.I., che la riservava in decisione all'udienza del 10.10.2002, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita di essere accolta con ogni conseguente statuizione di legge.

Invero, l'attore attraverso la espletata CTU, regolarmente versata in atti nella fase cautelare, ha dato prova della fondatezza del proprio assunto, come prospettato con il ricorso diretto all'ex Pretore di Benevento del 7.03.94.


Infatti, esso CTU, verificato lo stato franoso della scarpata, con grave pericolo per il fabbricato dell'attore medesimo e l'incolumità per persone ed animali, al fine di evitare ulteriori eventi franosi, suggeriva di eseguire, in corrispondenza del muro di sottoscarpa, una serie di pali trivellati in c.a. di

euro 308.63 per spese, euro 996.72 per diritti e euro 2,650.00 per onorari, oltre rimborso forf., IVA e CAP, come per legge.

Così deciso in Benevento li 16.05.2003.

Il G.I estensore

(dott. Rinaldo Taddeo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 13 OTT. 2003

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(dr. A. Bignocelli)



## STUDIO LEGALE PORTOGHESE

82100 BENEVENTO - Via 3 Settembre, 10 - Tel. 0824.21141 - 0824.25733

E

Avv. MICHELE PORTOGHESE  
Avv. GUIDO PORTOGHESE  
Avv. ANTONIO PORTOGHESE  
Avv. GIOVANNI PORTOGHESE  
Avv. GAETANO CODUTI

Comunicazione a mezzo fax

Egr. Sig. Avv.  
Vincenzo Catalano  
Ufficio Legale Amm.ne Prov.le di Benevento  
BENEVENTO  
fax n. 0824 / 774252

Benevento, 5 febbraio 2004

Oggetto: Di Brita / Amministrazione Provinciale di Benevento

Caro Enzo,  
come da accordi Ti accludo alla presente la notula delle spese e competenze a me spettanti relative al giudizio emarginato in oggetto.

Resto in attesa del saldo e ti porgo i miei più cordiali saluti

Avv. Gaetano Coduti



MULTI n. 1

Settore Avvocatura

Prot. n. 744Del 5-2-04

## Nota Spese

Sentenza Tribunale di Benevento n. 1976/2003

Di Brita Antonio / Amministrazione Provinciale di Benevento

	spese	diritti
Spese liquidate in sentenza	308,63	
Diritti liquidati		996,72
Onorari liquidati		2.650,00
Disamina dispositivo sentenza		12,90
Registrazione sentenza spese	149,75	25,80
Posizione archivio		51,65
Richiesta copie esecutive	28,64	12,90
Ritiro copie esecutive		12,90
Notifica sentenza	4,92	12,90
Ritiro atto ed esame relata		25,80
Nota spese		25,80
<b>Totale spese e competenze</b>	<b>491,94</b>	<b>3.827,37</b>
Rimborso forfettario 10%		382,74
Contributo CPA 2%		84,20
IVA 20%		858,86
<b>Totale complessivo</b>		<b>5.645,11</b>
in detrazione ritenuta di acconto -20%		842,02
<b>Totale progetto di fattura</b>		<b>4.803,09</b>
Benevento, 5 febbraio 2004		

Avv. Gaetano Coduti





(F)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI  
BENEVENTO

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

BIGLIETTO DI CANCELLERIA (Art. 136 c.p.c.)

170h5

N. 801/V1/2001 Affari non contenziosi

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI DECRETO  
IL CANCELLIERE COMUNICA A

Avv. DI MONACO MAURO - VIA CARLO DA TOCCO, N.11 - BENEVENTO  
COCOLOVO MARCO +2 - -

avv. Camillo Cancellaro  
Piazza Guerrazzi, 4  
BENEVENTO

che nel procedimento di volontaria giurisdizione

Altri Istituti e Leggi Speciali (Imp.) - Liquid. spese e onorario dell'arbitro

IL TRIBUNALE

ha pronunciato in data 15/11/2001 il seguente decreto: Accoglimento Totale

DISPOSITIVO

liquidata in complessive lire 70.000.000 oltre iva e cpa la somma dovuta agli arbitri. Compensa  
interamente tra le parti le spese del presente giudizio. (Registrar provvedimento)

BENEVENTO, il 15/11/2001



IL CANCELLIERE

\*801/V1/2001 \*

Ammin. Prov. le

COPIA

30 NOV 1998

BENEVENTO

*Legale*

**ORDINANZA COLLEGIALE**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**



Composto dai Sigg.ri Arbitri:

- Avv. MARCO COCILOVO - Presidente
- Avv. ANDREA ABBAMONTE - Arbitro
- Avv. ANTONIO D'ALOIA - Arbitro

costituito in data 26.11.1998 per la risoluzione della controversia insorta tra :

**Prof. Ing. Carlo GALATERI DI GENOLA**

*Contro*

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**

*vista*

La domanda di arbitrato, notificata in data 29.9.98, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di competenze professionali maturate per l'attività di direzione lavori, assistenza e sorveglianza, redazione certificati di regolare esecuzione, redazione di perizia di trasferimento n. 16;

*viste*

Le memorie e la documentazione depositate dalle parti ed esaminata la relazione di CTU disposta dal Collegio ed espletata dall'ing. Giuseppe Federico Iannelli;

*visto*

il lodo, con il quale è stata definita la controversia;

*ritenuta*

la necessità di provvedere alla liquidazione delle spese per il funzionamento del Collegio nonché degli onorari dovuti agli

3605  
509  
7/12

Amministratore
ES
N. 32879

30 NOV 1998

*Prof. Iannelli*  
11.12.98

Arbitri;

*tenuto conto*

della portata e della complessità delle questioni trattate, delle eccezioni e della laboriosità della valutazione necessarie ai fini della decisione;

*considerato*

il tempo e l'impegno richiesto;

*visto*

l'art. 814 c.p.c. ed il D.M.G.G. 5.10.1994 n. 585

LIQUIDA

Le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale in complessive £. 165.000.000 (centosessantacinquemilioni) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, di cui

1. £. 55.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A. al Presidente del Collegio, avv. Marco Cocilovo;
2. £. 55.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A. all'arbitro, avv. Andrea Abbamonte;
3. £. 55.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A. all'arbitro, Antonio D'Aloia;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alle parti

Così deciso in Benevento il 16/11/99

Avv. Marco Cocilovo



Avv. Andrea Abbamonte



Avv. Antonio D'Aloia



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1999 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, a richiesta del ricorrente e dell'avv. Marco Cocilovo n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

1. Prof. Ing. Carlo Galateri di Genola residente in Napoli alla via A. D'Isernia n. 2

2. Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica in Benevento alla via N. Calandra

A MANI DI Marcu Flores  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

ASSISTENTE U.N.E.P.  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Falco Vincenzo

3. Ing. Carlo Galateri di Genola, rapp.to e difeso dall'avv.to Giovanna Fucci, presso il cui studio in Benevento al V.le degli Atlantici n 4 ha eletto domicilio

4. Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Camillo Cancellario presso il cui studio in Benevento alla P.zza Guerrazzi ha eletto domicilio

Sommano	€	119.040,87
- per spese e competenze legali	€	<u>6.215,25</u>
Totale	€	125.256,12

B) Sentenza n. 1364/02 del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio , notificata a questo Ente in data 6/2/04, riguardante il giudizio **Iannace Ida c/ Provincia di Benevento** .

Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 28/9/1999, il tribunale ha dichiarato illegittima l'occupazione di terreno sito in S. Leucio del S. alla loc. Guidotti Sottozolli (in catasto alla partita 4862 al Fg. 8, particelle 161 e 307), interessato dai lavori di sistemazione ed ampliamento della S.P. Ciardielli - Circumvallazione di S. Leucio del S., con conseguenziale acquisizione dello stesso per la sua irreversibile pubblica destinazione.

Con la medesima sentenza questo Ente è stato condannato al risarcimento dei danni, liquidati all'attualità per € 28.663,36 , oltre interessi legali dalla pronuncia ( 19/09/02 ) al soddisfo, al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice, già maggiorate ex art. 15 C.D.N.P.A.F., liquidate in complessivi € 7.127,11, di cui 413,17 per spese, € 2.324,06 per competenze ed € 4.389,88 per onorari, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, oltre quanto esborsato per C.T.U., il tutto a favore del procuratore Avv. Luigi Crisci che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c. p.c.

Dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale, dal 19/09/02 al 31/05/04 (data presunta di pagamento del saldo) (Allegato "A<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (Allegato "A<sub>2</sub>"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 41.525,20, così distinto :

- per sorta capitale	€	28.663,36
- per interessi legali dal 19/09/02 al 31/5/04	€	1.400,97
Sommano	€	30.064,33
- per spese e competenze legali	€	<u>11.460,87</u>
Totale	€	41.525,20

C) Atto di precetto ed atto di pignoramento presso terzi notificati a questo Ente rispettivamente il 16/09/03 ed il 12/12/03 dai **Sigg. Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo e Rotunno Margherita**.

In data 9/10/2001 fu notificata a questo Ente la sentenza n. 1682/2001 della Corte di Appello di Napoli, in uno con la sentenza n. 415/99 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto per il pagamento della somma di € 291.651,22 (L. 564.715.504) per i danni arrecati al fondo di proprietà di Mignone Italia + 3 (sto in località Capodimonte o Pietra Tagliata) di superficie complessiva di mq. 26.000, occupato per mq. 16.670 (v. sentenza 415/99) in forza del Decreto del 17.1.75, per la realizzazione di un ospedale psichiatrico.

Con la predetta sentenza n. 1682/2001 della Corte di Appello di Napoli, fu ridotta la condanna pronunciata a carico di questo Ente e in favore di Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno Vincenzo, Rotunno Margherita, alla minore somma di € 169.970,00 (£ 329.107.804), oltre agli interessi al tasso annuo del 6% sulla somma di € 98.225,84 (£ 190.191.750), dal 6/2/80 al 31/1/2001 e sull'intera somma di € 169.970,00 (£ 329.107.804) al tasso legale temporalmente vigente dal 31/1/2001 al soddisfo.

Sempre con la richiamata sentenza fu dichiarata compensata la metà delle spese del doppio grado di giudizio, eccetto quelle di consulenza tecnica di ufficio, e fu condannata la Provincia a pagare, in favore di Mignone Italia + 3, la restante metà delle spese del doppio grado, che, già ridotte alla metà, venivano liquidate in complessivi € 7.085,64 (£. 13.719.708) ed attribuiti direttamente all'Avv. Sergio Belperio.

Infine veniva condannata la Provincia a rimborsare agli appellati le intere spese liquidate in favore del consulente di ufficio e da loro pagate.

In esecuzione di tale sentenza e relativo atto di precetto, furono pagati, come disposto con determina n. 398/9 del 13/12/01, i seguenti importi :

- Mandato n. 324 del 24/1/02 :  
per sorta capitale e interessi  
ai sigg. Mignone Italia, Rotunno Antonio, Rotunno  
Vincenzo, Rotunno Margherita € 291.651,22 (£. 564.715.507)
  
- Mandato n. 325 del 24/1/02 :  
per competenze e spese all'Avv. Sergio Belperio € 17.703,69

Con gli ultimi atti di precetto e di pignoramento notificati il 16/9/03 ed il 12/12/03, viene premesso che con l'atto di precetto notificato il 9.10.2001 furono richiesti gli interessi del 6% du € 98.225,84 (£. 190.191.750) dal 6/2/80 al 31/1/01, nella misura di € 117.871,01 (£. 228.230,00), mentre quelli effettivamente dovuti ammontavano ad € 123.667,68 (239.454.019), con una differenza di € 5.796,67 (£. 11.223.919) e gli interessi del 2,50% su € 169.970,00 (£. 329.107.804) dal 31/1/01 al 30/9/01, mentre quelli effettivamente dovuti al tasso legale corrente del 3,50% ( e non del 2,50%) ammontavano a € 5.948,95 (£. 11.518.773).

Sempre con l'atto di precetto e di pignoramento notificati a Settembre e Dicembre 2003, viene precisato che, poichè il saldo effettivo di quanto dovuto da questo Ente è avvenuto il 28/1/02, gli istanti, richiedevano gli ulteriori interessi maturati fino a quella data.

Dal calcolo effettuato (Allegato "A<sub>1</sub>") e dal dettaglio delle spese legali come da prospetto allegato (Allegato "A<sub>2</sub>") , l'importo complessivo dovuto è pari ad € 10.017,31 così distinto :

- Conguaglio interessi (£. 17.026.226) € 8.793,31
  
- per spese e competenze legali € 1.224,00
  
- Sommano € 10.017,31

**D)** Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio n. 2186/03 e contestuale atto di precetto , notificati a questo Ente il 12/12/03, riguardanti il giudizio promosso dalla **Società Centro Mobile Calcestruzzi a r.l.**

Tale sentenza è relativa al giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 29/6/90 dalla Società C.M.C. (Centro Mobile Calcestruzzi ) per i danni subiti dalla autobetoniera FIAT IVECO tg. CE 321461 di proprietà della stessa, per il cedimento del

margine destro della sede stradale della S.P. Presta – Supportico – S. Pietro, C.da Rusciano di S.Agata dei G., in data 10/02/90.

A seguito dello svolgimento del processo, con la chiamata in causa anche della Società di Assicurazioni ASSITALIA S.p.A., il giudice unico, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla C.M.C. :

- 1) ha dichiarato che il sinistro è avvenuto nella percentuale del 70% per responsabilità di questo Ente, condannato al pagamento, in detta misura, a favore della Società attrice, della somma di € 5.265,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso annuo del 5% con decorrenza dalla data del sinistro ( 10/2/90) al saldo;
- 2) ha compensato tra le parti un terzo delle spese processuali, ponendo a carico di questo Ente gli ulteriori 2/3 che in tale misura ha liquidato in complessivi £. 1.528,68 di cui 423,28 per diritti ed € 1.005,15 per onorari oltre 10% per spese generali, IVA, se dovuta, e C.P.A.;
- 3) ha compensato integralmente tra la Provincia e la terza chiamata ASSITALIA le spese processuali;

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla sorta capitale di € 5.265,75, dal 10/2/90 al 31/5/04 (data presunta di pagamento del saldo) (allegato “A<sub>1</sub>”) e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (allegato “A<sub>2</sub>”), l’importo complessivo dovuto è pari ad € 16.603,58, così distinto :

- per sorta capitale	€	5.265,75
- per rivalutazione monetaria	€	3.172,34
- interessi al tasso del 5% dal 10/2/90 al 31/5/04	€	<u>5.377,28</u>
Sommano	€	13.815,37
- per spese e competenze legali	€	<u>2.788,21</u>
Totale	€	16.603,58

E) Sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Stralcio Civile n. 1976/03, notificata a questo Ente il 18/11/2003, relativa al giudizio **Di Brita Antonio c/ Provincia di Benevento**.

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso dal Sig. Di Brita Antonio con atto di citazione notificato il 19/10/94 per ripristino dello stato dei luoghi ed in particolare del terrapieno della strada provinciale SS. 90 Bis – Montefalcone (C.da Niviera) sovrastante l’immobile dello stesso (abitazione e stalla), che a seguito di copiose piogge era franato con distacco di parte della scarpata, invadendo il suolo sovrastante il fabbricato con grave danno per lo stesso e minaccia della incolumità di persone e animali; oltre per il risarcimento del danno da quantificarsi nel corso del giudizio a mezzo C.T.U..

Con la detta sentenza il Giudice unico, definitivamente pronunciandosi sulla domanda del ricorrente, avendo questo Ente provveduto ad eseguire le opere di consolidamento della scarpata secondo le indicazioni del C.T.U., ripristinando lo stato dei luoghi circostanti il fabbricato e le pertinenze dello stesso:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- liquida le spese, ivi comprese quelle della fase cautelare, attribuendole ai procuratori costitutivi Avv.ti Antonio Portoghese e Gaetano Coduti antistatari, in complessivi €

3.955,35 di cui € 308,63 per spese, € 996,72 per diritti ed € 2.650,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Vista la nota prot. n. 3026 del 18/05/04 (allegato "A<sub>1</sub>"), le spese di giudizio ammontano a complessivi € 5.645,11 di cui € 4.803,09 al netto di ritenute di acconto poichè attribuite ai difensori distrattari.

F) Ordinanza Arbitrale – decreto Tribunale di Benevento n. 801/VI/2001 del 15/11/2001, relativo all'arbitrato **Ing. Galateri di Genola c/ Provincia**.

Con tale decreto è stato determinato il compenso in € 36.151,98 (£. 70.000,00) oltre IVA e CPA a favore del Collegio Arbitrale, in modifica della somma di € 85.215,39 (£. 165.000.000) oltre IVA e CPA liquidata con ordinanza arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è costituito da Avv. Cocilovo Marco, Avv. Andrea Abbamonte e Avv. Antonio D'Aloia.

Il debito da riconoscersi per effetto del citato decreto a favore del suddetto Collegio Arbitrale ammonta a complessivi € 44.250,02, così distinto:

▪ Compenso	€	36.151,98	
▪ C.P.A. 2% di € 36.151,98	€	723,04	
▪ IVA 20% (€ 36.875,02)	€	<u>7.375,00</u>	
	Sommano	€	44.250,02

Rilevato che tutte le predette sentenze e decreti emanati dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c..

Per tutto quanto sopraesposto si propone:

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 243.297,34 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000 ;
  - o di € 234.532,49 sul cap. n. 3833 del bil. 2004;
  - o di € 8.764,85 sul cap. n. 3702/1
- di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c. “.



# PROVINCIA di BENEVENTO

2)

DIRIG. SETTORE AVVOCATURA  
PRESID. CONSIGLIO PROVINCIALE

→ U.D. CONSIGLIO

## La 4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2004 il giorno 27 del mese di MAGGIO  
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere PIETRO GALLONARDO

sull'oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PRONEDIMENTI"

~~CONSIGLIERI~~

~~CONSIGLIERI~~

(OMISSIS...) espone, a maggioranza dei voti,  
PARERE FAVOREVOLE con l'estensione dei consiglieri  
Lombardi, Feleppa e Rubano che si riservano  
di esprimere il proprio parere in Consiglio  
provinciale.

ESTRATTO VERBALE N° 93

IL SEGRETARIO

Fortunato Capocasa